

TITOLO QUARTO

CERTIFICAZIONE

CAPITOLO A

GENERALITA' (*)

1. Requisiti procedurali

[Il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (CE) No. 1592/2002 ed il Regolamento della Commissione (CE) No. 1702/2003 hanno definito le competenze in materia di certificazione di prodotti, parti e delle relative organizzazioni di progetto e di costruzione, nonché le definizioni, i requisiti e le procedure ad essi applicabili.

La suddetta regolamentazione ha attribuito all'Agenzia Europea della Sicurezza Aerea (EASA) le competenze per la certificazione di tipo dei prodotti, approvazione delle parti e delle organizzazioni di progetto.

La stessa regolamentazione stabilisce che la certificazione degli aeromobili che ricadono nelle previsioni dell'Annesso II del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (CE) No. 1592/2002 rimangono sotto la responsabilità delle Autorità Nazionali. Inoltre, il Regolamento della Commissione (CE) No. 1702/2003 stabilisce che i Certificati di Navigabilità, i Certificati di Navigabilità Ristretti e i Permessi di Volo vengano emessi dalle Autorità di Registro quando siano soddisfatti i requisiti procedurali definiti nell'Annesso Parte 21 allo stesso Regolamento.

La presente Parte 40 disciplina le attività di certificazione di competenza ENAC in accordo alla suddetta regolamentazione comunitaria.]

(*) Per le attestazioni, autorizzazioni, approvazioni, rilascio e convalida di certificati emessi dall'ENAC, di cui alla presente Parte, sono dovuti all'ENAC i diritti e le spese previsti dal Regolamento per le tariffe ENAC.

CAPITOLO B

[CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLE PARTI

1. Generalità

1.1 In accordo alla regolamentazione Europea, i certificati che l'ENAC può rilasciare per i prodotti sono:

- Certificato di Omologazione del Tipo e il Certificato di Omologazione del Tipo Ristretto, per un aeromobile che rientra nelle previsioni dell'Annesso II del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (CE) No. 1592/2002;

- Certificato di Omologazione Tipo Supplementare, per un aeromobile che rientra nelle previsioni dell'Annesso II del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (CE) No. 1592/2002;

- Certificati di Aeronavigabilità, per tutti gli aeromobili;

- Permessi di Volo per tutti gli aeromobili

- Certificati di approvazione, per motori, eliche e parti.

2. Certificato di Omologazione del Tipo, Certificato di Omologazione del Tipo Ristretto e Certificati di Omologazione di Tipo Supplementare per aeromobili di cui all'Annesso II del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (CE) No. 1592/2002

21 Il Certificato di Omologazione del Tipo e il Certificato di Omologazione di Tipo Supplementare attestano che il tipo di aeromobile interessato o la sua modifica rispondono alle pertinenti norme di aeronavigabilità.

22 Le norme di aeronavigabilità che l'ENAC considera per il rilascio dei certificati di omologazione del tipo e i certificati di omologazione di tipo supplementare sono riportate nelle applicabili Specifiche di Certificazione (CS) emesse dall'EASA come applicabili caso per caso.

Quarto/40/B – Certificazione dei prodotti e delle parti

23 Al Certificato di Omologazione del Tipo è allegata la specifica di omologazione contenente i riferimenti a:

- (a) dati identificativi dell'aeromobile e relativo progetto,
- (b) requisiti di aeronavigabilità soddisfatti,
- (c) caratteristiche e limitazioni d'impiego,
- (d) istruzioni per l'aeronavigabilità continua.

24 Il Certificato del Tipo Ristretto attesta che il tipo di aeromobile risponde alla base di omologazione stabilita dall'ENAC che assicura un adeguato livello di sicurezza tenendo conto dello specifico impiego dell'aeromobile stesso.

25 Per il rilascio dei certificati di omologazione del tipo, il rilascio dei certificati di omologazione del tipo ristretto e certificati di omologazione di tipo supplementare l'ENAC adotta le procedure e le condizioni stabilite nella Parte 21 del Regolamento della Commissione (CE) No. 1702/2003 come applicabile caso per caso.

26 Per l'approvazione delle Organizzazioni di Progetto l'ENAC adotta le procedure e le condizioni stabilite nella Parte 21 del Regolamento della Commissione (CE) No. 1702/2003 come applicabile caso per caso.

27 Rilascio del Certificato di Omologazione del Tipo per prodotti importati

27.1 E' in facoltà dell'ENAC rilasciare Certificati di Omologazione del Tipo e relative specifiche, anche ad aeromobili costruiti all'estero. Ciò è obbligatorio quando trattasi di aeromobili che devono essere registrati in Italia.

27.2 Per i prodotti costruiti in un Paese estero, con il quale l'Italia ha un accordo per l'accettazione di tali prodotti ai fini dell'esportazione e dell'importazione, e da importare in Italia, può essere rilasciato un certificato di omologazione del tipo se:]

[(a) il Paese nel quale l'aeromobile è stato costruito certifica che tale aeromobile è stato esaminato, provato e giudicato rispondente alle norme di navigabilità applicabili del Regolamento dell'ENAC o alle norme di navigabilità applicabili del Paese in cui l'aeromobile è stato costruito e ad ogni altra norma che l'ENAC può prescrivere al fine di assicurare un livello di sicurezza equivalente a quello stabilito dalle norme di navigabilità applicabili del Regolamento dell'ENAC;

(b) il richiedente ha presentato i dati tecnici dell'aeromobile, relativi alla navigabilità, richiesti dall'ENAC; ed

(c) i manuali, le targhette, le liste e le marcature degli strumenti richiesti dalle norme di navigabilità applicabili sono presentati in lingua italiana o inglese.

3. Certificazione individuale di Navigabilità

3.1 Generalità.

La certificazione individuale di Navigabilità emessa dall'ENAC riguarda:

3.1.1 gli aeromobili da immatricolare in Italia;

3.1.2 gli aeromobili destinati all'esportazione;

32 (Disponibile)

33 *Aeromobili da immatricolare in Italia.*

3.3.1 Generalità.

I Certificati individuali di Navigabilità rilasciati dall'ENAC per aeromobili da immatricolare in Italia sono:

(a) I Certificati di Aeronavigabilità rilasciati per aeromobili omologati dall'EASA come previsto dal Regolamento della Commissione 1702/2003 Parte 21 capitolo H;

(b) I Certificati di Aeronavigabilità rilasciati per aeromobili omologati dall'ENAC che rientrano nelle previsioni dell'Annesso II del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (CE) No 1592/2002;

(c) I Certificati di Aeronavigabilità ristretti EASA che rientrano nei casi previsti dal paragrafo 21A.173(b) della Parte 21;

(d) I Certificati di Aeronavigabilità ristretti ENAC per aeromobili che rientrano nelle previsioni dell'Annesso II del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (CE) No 1592/2002;

(e) I Permessi di Volo emessi per aeromobili come previsto dal Regolamento della Commissione 1702/2003 Parte 21 capitolo P.

(f) I Permessi di Volo emessi per aeromobili che rientrano nelle previsioni dell'Annesso II del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (CE) No 1592/2002.

(g) Gli aeromobili muniti delle Certificazioni di navigabilità di cui ai paragrafi 3.3.1 (e) e (f) non sono autorizzati ad effettuare trasporto pubblico salvo espressa autorizzazione rilasciata caso per caso dall'ENAC.

(h) Fino al 27 Settembre 2008, salvo specifiche eccezioni determinate da ENAC, i Certificati individuali di Navigabilità emessi prima del 28 Settembre 2004 o rinnovati dall'ENAC in accordo all'emendamento 53 al Regolamento Tecnico dell'ENAC prima di quella data sono considerati come emessi in accordo all'emendamento 54, o successivi, al presente Regolamento. Entro il 27 Settembre 2008 essi saranno sostituiti con altri di analoga portata rilasciati in accordo all'emendamento 54, o successivi, al presente Regolamento.

3.3.2 Marche

3321 Le marche d'immatricolazione degli aeromobili, riportate sui Certificati di Aeronavigabilità sopra citati, sono quelle preventivamente assegnate dal Registro Aeronautico Nazionale.

3322 A richiesta del costruttore possono essere rilasciate, ai sensi del Codice della Navigazione art. 754, marche temporanee per identificare aeromobili non immatricolati che siano già iscritti nel]

[registro delle costruzioni, allo scopo di effettuare l'attività di volo per prove, esperimenti, dimostrazioni nonché consegna ai clienti e autorizzazioni tecniche al volo.

3.3.23 Le marche di nazionalità e di immatricolazione sono apposte sull'aeromobile nelle forme e nelle posizioni previste dall'Annesso 7 alla Convenzione di Chicago (ICAO).

3.3.3 Rilascio di Certificati di Aeronavigabilità: norme procedurali.

(a) Per gli aeromobili ricadenti nelle previsioni del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (CE) No 1592/2002, il richiedente il rilascio di un Certificato di Aeronavigabilità deve soddisfare quanto stabilito dalla Parte 21 Capitolo H del Regolamento della Commissione No 1702/2003.

(b) Il richiedente di un Certificato di Aeronavigabilità per un aeromobile ricadente nelle previsioni dell'Annesso II del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (CE) No 1592/2002 costruito in Italia deve soddisfare le norme procedurali dalla Parte 21 Capitolo H del Regolamento della Commissione No 1702/2003.

(c) Il richiedente il rilascio di un Certificato di Aeronavigabilità per un aeromobile ricadente nelle previsioni dell'Annesso II del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (CE) No 1592/2002 importato, omologato in accordo con il paragrafo 2.7 del presente Capitolo B della parte 40, ha titolo ad ottenere il rilascio di un tale certificato se il Paese nel quale l'aeromobile è stato costruito certifica, e l'ENAC giudica, che l'aeromobile è conforme al progetto del tipo ed è in condizioni per un impiego sicuro.

3.3.4 Rilascio di Certificati di Aeronavigabilità ristretta: norme procedurali.

(a) Il richiedente di un Certificato di Aeronavigabilità ristretta deve rispondere a quanto stabilito nel paragrafo 21A.184 del

Quarto/40/B – Certificazione dei prodotti e delle parti
Regolamento della Commissione (CE) No 1702/2003.

(b) Il richiedente di un Certificato di Aeronavigabilità ristretto per un aeromobile ricadente nelle previsioni dell'Annesso II del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (CE) No 1592/2002 costruito in Italia deve soddisfare quanto stabilito nel paragrafo 21A.184 del Regolamento della Commissione (CE) No 1702/2003.

(c) Il richiedente il rilascio di un Certificato di Aeronavigabilità ristretta per un aeromobile ricadente nelle previsioni dell'Annesso II del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (CE) No 1592/2002 importato, omologato in accordo con 2.7 del presente Capitolo B della parte 40, ha titolo ad ottenere il rilascio di un tale certificato se il Paese nel quale l'aeromobile è stato costruito certifica, e l'ENAC giudica, che l'aeromobile è conforme al progetto del tipo ed è in condizioni per un impiego sicuro.

3.3.4.1 Rilascio di certificazioni di navigabilità multiple.

(a) per un aeromobile ricadente nelle previsioni dell'Annesso II del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (CE) No 1592/2002, il richiedente il rilascio di un Certificato di Aeronavigabilità Ristretta e un Certificato di Aeronavigabilità in una o più delle altre categorie di costruzione ha titolo ad ottenere il rilascio di tali certificati se:

(1) dimostra la rispondenza alle norme di ciascuna categoria di costruzione quando l'aeromobile è nella configurazione di tale categoria; e

(2) dimostra che l'aeromobile può essere convertito da una all'altra categoria rimuovendo o aggiungendo equipaggiamenti con semplici mezzi meccanici.

(b) L'esercente di un aeromobile certificato in base al presente paragrafo deve sottoporre l'aeromobile ad ispezione da parte dell'ENAC, o di una ditta certificata in possesso di appropriata abilitazione per]

[cellula, al fine di determinare la navigabilità ogni volta che l'aeromobile è convertito dalla categoria Ristretta ad un'altra categoria per il trasporto di passeggeri dietro remunerazione salvo che in casi particolari l'ENAC la giudichi non necessaria ai fini della sicurezza.

3.3.5 Rilascio di Permessi di Volo: generalità.

335.1 A richiesta l'ENAC può emettere Permessi di Volo quando sussistono le condizioni previste dal Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (CE) No 1592/2002 e del Regolamento della Commissione (CE) No 1702/2003 nei modi e nei termini previsti dagli stessi regolamenti, per permettere al richiedente di effettuare l'attività di volo per gli scopi previsti nel successivo paragrafo 3.3.6.1.

335.2 A richiesta l'ENAC può, altresì, emettere Permessi di Volo per aeromobili che rientrano nelle previsioni dell'Annesso II del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (CE) No 1592/2002, per permettere al richiedente di effettuare l'attività di volo per gli scopi previsti nel successivo paragrafo 3.3.6.2.

3.3.6 Scopo dei Permessi di Volo

336.1 I Permessi di Volo di cui al paragrafo 3.3.5.1, sono rilasciati per gli scopi previsti dall'annesso Parte 21 sottoparte P del Regolamento della Commissione (CE) No 1702/2003.

336.2 I Permessi di Volo di cui al paragrafo 3.3.5.2, sono rilasciati oltre che per gli scopi di cui al 3.3.6.1 anche per i seguenti scopi:

- (a) Ricerca. Per aeromobili utilizzati per lo svolgimento di ricerca pura o finalizzata a provare nuove concezioni di progetto degli aeromobili e nuovi equipaggiamenti, installazioni, tecniche di impiego o usi degli aeromobili.
- (b) Aeromobili Militari. Aeromobili di un tipo già in servizio presso forze armate conformi ad un progetto che è stato accettato da una delle Forze Armate Italiane

o da una Forza Armata di un paese estero con il quale esiste tra la EU o l'Italia un accordo in materia di navigabilità, che ha accumulato sufficiente esperienza di impiego sicuro e per il quale è stata dimostrata l'assenza di caratteristiche pericolose per un impiego civile per volare entro limitazioni stabilite;

(c) Impiego di aeromobili costruiti da amatori. Impiego di un aeromobile costruito, assemblato ed impiegato da persone o da associazioni al solo scopo educativo e ricreativo con esclusione di qualsiasi fine di lucro e la cui costruzione rappresenti non meno del 51% dell'attività necessaria per la costruzione dell'aeromobile completo.

(d) Collaudo di aeromobili costruiti da amatori. Per consentire voli di messa a punto o collaudo al termine della fase costruttiva di aeromobili costruiti da amatori.

(e) Aeromobili Storici. Aeromobile registrato in Italia che assume una valenza storica o significativa nello sviluppo dell'aeronautica.

(f) Aeromobili orfani. Per un aeromobile per il quale, in analogia a quanto previsto dal par. 21A.181(a)(3) della Parte 21, venga meno la validità del Certificato di Navigabilità a seguito della perdita di validità del certificato di Omologazione di cui al par. 21A.51(a) della Parte 21;

(g) Aeromobili VEL o AEL. Per un aeromobile per il quale è stata dimostrata la rispondenza allo Standard VEL o AEL.

3.3.7 Abilitazione a pilotare aeromobili muniti di Permesso di Volo

337.1 Nell'ambito di un Permesso di Volo emesso per gli scopi di dimostrazione di rispondenza alle norme per un aeromobile in fase di certificazione di tipo o di ricerca e sviluppo ed approvazione di modifiche maggiori, le prove di volo devono essere condotte da un pilota collaudatore sperimentatore in possesso di idonea licenza emessa dall'ENAC, come previsto dai Regolamenti applicabili.]

[3.3.7.2 Nell'ambito di un Permesso di Volo emesso per lo scopo di volo di collaudo, le prove di volo devono essere condotte da un pilota collaudatore di produzione in possesso di idonea licenza emessa dall'ENAC, come previsto dai Regolamenti applicabili.

3373 Il pilota collaudatore sperimentatore o di produzione deve essere designato dal richiedente la certificazione attestandone l'idoneità all'effettuazione del programma di prove previsto..

3374 Al fine della conduzione di prove di volo e in relazione al tipo di prove di volo, in deroga a quanto previsto in 3.3.7.1 e 3.3.7.2, l'ENAC può, a richiesta del richiedente la certificazione, rilasciare se lo ritiene opportuno un'autorizzazione speciale al pilota proposto dall'impresa richiedente la certificazione, purché in possesso di licenza e relative abilitazioni ritenute adeguate dall'ENAC. Tale autorizzazione è limitata al tipo di aeromobile e per lo svolgimento delle specifiche attività di volo e/o programma di volo indicate dal richiedente.

3375 In deroga a quanto richiesto in 3.3.7.1, nel caso di approvazione di modifiche maggiori che, a giudizio dell'ENAC, non alterano in maniera significativa le caratteristiche di robustezza, le prestazioni, le qualità di volo e d'impiego dell'aeromobile, le prove di volo possono essere condotte da un pilota collaudatore di produzione o da un pilota autorizzato ai sensi del par. 3.3.7.4.

3376 L'ENAC riconosce l'equivalenza di licenze emesse da una Autorità estera, ove ricorrano le condizioni stabilite nella normativa vigente.

3377 Nell'ambito di un Permesso di Volo per gli scopi di esibizione, indagini di mercato ed addestramento i piloti devono essere designati dal costruttore.

3.3.8 Rilascio di Permesso di Volo: norme procedurali.

Il richiedente il rilascio di un Permesso di Volo per aeromobili di cui al 3.3.5.1 e al 3.3.5.2 per gli scopi previsti nel paragrafo

Quarto/40/B – Certificazione dei prodotti e delle parti 3.3.6.1, deve soddisfare quanto previsto dall'annesso Parte 21 sottoparte P del Regolamento della Commissione (CE) No 1702/2003. Per gli aeromobili di cui al 3.3.5.2 per gli scopi previsti nel paragrafo 3.3.6.2 il richiedente fornire le seguenti informazioni:

(a) una dichiarazione, nelle forme e nei modi prescritti dall'ENAC, circa lo scopo per il quale l'aeromobile deve essere usato;

(b) sufficienti dati per identificare l'aeromobile;

(c) la prevista durata o il numero di voli necessari

(d) tutte le informazioni giudicate dall'ENAC necessarie per una ragionevole convinzione che le attività svolte dal richiedente sono basate su metodologie e criteri rientranti nel campo della buona tecnica aeronautica.

(e) eventuali informazioni aggiuntive dopo ispezione dell'aeromobile, giudicate dall'ENAC necessarie;

3.3.8.1 Rilascio di Permessi di Volo per aeromobili da impiegare per indagini di mercato, dimostrazioni per la vendita e addestramento equipaggi acquirenti.

(a) Il costruttore di un aeromobile costruito in Italia può fare istanza di rilascio di un Permesso di Volo per un aeromobile che debba essere usato per indagini di mercato, dimostrazioni per la vendita e addestramento equipaggi degli acquirenti.

(b) Il costruttore di motori per aeromobili che abbia modificato un aeromobile omologato installando motori differenti, da lui stesso costruiti in Italia, può fare istanza di rilascio di un Permesso di Volo per un aeromobile che debba essere usato per indagini di mercato, dimostrazioni per la vendita e addestramento equipaggi degli acquirenti se l'aeromobile basilico, prima della modificazione, era di tipo omologato.

(c) Chiunque abbia modificato il progetto di un aeromobile omologato può avanzare istanza di rilascio di un Permesso di Volo per l'aeromobile modificato che]

Quarto/40/B – Certificazione dei prodotti e delle parti
[debba essere usato per indagini di mercato, dimostrazioni per la vendita e addestramento equipaggi degli acquirenti, se l'aeromobile basico, prima della modificazione, era di tipo omologato.

(d) Il richiedente il rilascio di un Permesso di Volo in base alla presente sezione, ha titolo a richiedere tale certificato se, in aggiunta all'ottemperanza dei requisiti di 3.3.8:

(1) ha stabilito un programma di ispezione e manutenzione per il mantenimento dello stato di navigabilità dell'aeromobile;

a. dimostra che l'aeromobile è stato provato in volo per almeno 50 ore, o per almeno 5 ore se trattasi di un aeromobile omologato e successivamente modificato; e

b. ha stabilito le limitazioni entro le quali è stato dimostrato un sufficiente grado di sicurezza.

3.3.8.2 Rilascio di un Permesso di Volo per aeromobili costruiti da amatori

(a) Il richiedente il rilascio di un Permesso di Volo per aeromobile costruito da amatore deve fornire all'ENAC le informazioni previste ai punti (a) e (b) del paragrafo 3.3.8.

(b) Ai fini del rilascio di tale Permesso di Volo non è richiesta la dimostrazione di rispondenza a specifiche norme di aeronavigabilità. Dovranno comunque essere fornite le informazioni ed evidenze giudicate dall'ENAC necessarie per una ragionevole convinzione che le attività svolte dal richiedente sono basate su metodologie e criteri rientranti nel campo della buona tecnica aeronautica.

(c) Il richiedente il Permesso di Volo per aeromobile costruito da amatore deve inoltre:

(1) dimostrare un soddisfacente comportamento in volo dell'aeromobile sulla base di un programma di prova accettabile per l'ENAC; e

(2) stabilire un programma per il mantenimento dello stato di navigabilità dell'aeromobile.

(d) Nell'ambito della costruzione amatoriale, il costruttore può avvalersi dell'assistenza di associazioni riconosciute idonee in accordo a procedure emanate dall'ENAC. In tal caso gli accertamenti tecnici per verificare quanto previsto ai punti 3.3.8.2(b) e (c) saranno condotti dall'Associazione.

(e) L'Associazione che intende assistere il costruttore amatoriale deve presentare una "Domanda di Riconoscimento Idoneità" all'ENAC e a tal fine deve disporre di:

(1) Un'Organizzazione comprendente un Responsabile Tecnico, Personale Tecnico in grado di effettuare l'attività di sorveglianza ed eventuali piloti con adeguata esperienza;

(2) Un Manuale dell'organizzazione;

(3) Procedure idonee per effettuare la sorveglianza di costruzione.

(f) A seguito di valutazione positiva dell'organizzazione di cui si è dotata l'Associazione, l'ENAC rilascia all'Associazione stessa una lettera di accreditamento specificando le attività e le tipologie di aeromobili per i quali è autorizzata ad effettuare la sorveglianza di costruzione delle costruzioni amatoriali. Al fine di verificare il mantenimento delle capacità dell'Associazione a condurre la sorveglianza di costruzione l'ENAC stabilisce con l'Associazione un programma di audit.

(g) L'associazione ritenuta idonea in accordo ai paragrafi (e) ed (f), potrà effettuare la sorveglianza tecnica di costruzione a condizione che:

(1) venga stipulato uno specifico contratto di servizio tra l'Associazione e l'ENAC]

- (2) [venga definito e concordato con l'ENAC un programma di sorveglianza
 - (3) l'Associazione si impegna con l'ENAC ad effettuare gli accertamenti in conformità ai criteri definiti dall'ENAC e secondo il programma concordato al punto (2).
- (h) A conclusione degli accertamenti l'ENAC rilascia il Permesso di Volo sulla base della raccomandazione dell'Associazione, la quale:
- (1) provvede ad identificare le limitazioni appropriate secondo i criteri definiti dall'ENAC
 - (2) dichiara che la sorveglianza è stata effettuata in accordo al contratto di servizio e al programma concordato con l'ENAC

3.3.83 Rilascio del Permesso di Volo per aeromobili provenienti da Forze Armate.

(a) Il richiedente il rilascio di un permesso di volo deve, nel caso 3.3.6.2(b), fornire evidenza di quanto segue:

- (1) che il tipo di aeromobile soddisfa le condizioni specificate nel 3.3.6.2(b);
- (2) l'aeromobile è conforme al tipo di cui al precedente punto (1). In tal senso è considerata accettabile una dichiarazione da parte della Autorità delle Forze Armate italiane;
- (3) per aeromobile usato, che esso è stato sottoposto alla manutenzione prevista e che le relative registrazioni sono complete e riguardano anche i componenti a vita limitata;
- (4) di essere in grado di effettuare o organizzare le eventuali prove di volo ritenute necessarie dall'ENAC;
- (5) di possedere la competenza e le risorse necessarie per mantenere l'aeromobile in corretto stato di manutenzione;
- (6) l'aeromobile è equipaggiato secondo standard accettabili dall'ENAC per l'utilizzo cui è destinato.

Quarto/40/B – Certificazione dei prodotti e delle parti

(b) Nel caso di aeromobile conforme ad un progetto che è stato accettato da una Forza Armata di un paese estero con il quale esiste tra la EU o l'Italia un accordo in materia di navigabilità si applica quanto previsto al precedente sottoparagrafo (a) con la differenza che la dichiarazione di cui al punto (a)(2) venga effettuata dall'Autorità di navigabilità estera anche per un aeromobile conforme ad un progetto accettato da una delle Forze armate di quel Paese.

3.3.8.4. Permessi di Volo per Voli di trasferimento.

(a) L'ENAC rilascia, su richiesta dell' esercente, o suo rappresentante, Permessi di Volo per un aeromobile che non risponde al momento alle applicabili norme di navigabilità, ma che sia capace di volare in condizioni di sicurezza per trasferire l'aeromobile ad una base per l'esecuzione di riparazioni, modifiche o manutenzioni o ad un luogo di rimessa;

(b) Il richiedente il rilascio di permesso di volo per voli di trasferimento deve presentare una dichiarazione, nelle forme e nei modi prescritti dall'ENAC, che indichi:

- (1) lo scopo dei voli;
- (2) il motivo, se esistente, per cui l'aeromobile non risponde ai requisiti di navigabilità applicabili;
- (3) le restrizioni che il richiedente considera necessarie per l'impiego sicuro dell'aeromobile;
- (4) l'idoneità dell'aeromobile ad effettuare, nei limiti delle restrizioni di cui al punto (3), il volo o i voli per i quali si richiede l'autorizzazione;
- (5) ogni altra informazione considerata necessaria dall'ENAC allo scopo di prescrivere limitazioni di impiego.

(c) L'ENAC può effettuare o ordinare di effettuare appropriate ispezioni o prove e stabilire limitazioni giudicate necessarie per la sicurezza.]

[(d) I Permessi di Volo per voli di trasferimento hanno validità per la durata necessaria per l'attività prevista ed è specificata nella autorizzazione stessa.

3.3.9. Validità ed efficacia dei Certificati di Navigabilità degli aeromobili da immatricolare in Italia.

3.3.9.1 La validità e l'efficacia dei Certificati di Navigabilità e dei Permessi di Volo sono disciplinati come segue:

(a) Salvo che siano stati precedentemente sospesi, revocati o restituiti, o che una diversa data di scadenza sia stata stabilita dall'ENAC:

(1) i Certificati di Aeronavigabilità ed i Certificati di Aeronavigabilità ristretti (EASA ed ENAC) hanno durata illimitata, salvo quanto riportato al successivo punto (3), e rimangono validi quando soddisfano i requisiti del par. 21A.181 della Parte 21 del Regolamento della Commissione 1702/2003. Un Certificato di Revisione della Aeronavigabilità (ARC) in corso di validità emesso in accordo alla Parte 21 in occasione di primo rilascio del Certificato di Aeronavigabilità ovvero emesso od esteso di validità in accordo alla Parte M, per aeromobili già in possesso di un Certificato di Aeronavigabilità emesso dall'Autorità dello Stato di Registrazione, deve essere associato al Certificato di Aeronavigabilità ed al Certificato di Aeronavigabilità Ristretto. La validità dell'ARC è stabilita nel Regolamento della Commissione 1702/2003, parte 21 e nel Regolamento della Commissione 2042/2003, Parte M.

(2) i Permessi di Volo rilasciati nei casi di aeromobili amatoriali, VEL, AEL, provenienti da Forze Armate, Orfani e Storici hanno validità massima di tre anni dalla data di emissione. I permessi di Volo rilasciati nei casi differenti hanno validità massima di un anno, salvo quanto previsto al paragrafo 3.3.8.4.

(3) Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento della Commissione 1702/2003 e dall'art. 7 del Regolamento della Commissione

2042/2003 e nell'ambito del periodo di transizione dalla pre-esistente regolamentazione nazionale a quella EASA ivi identificato, la validità dei Certificati di Navigabilità emessi prima del 28 Settembre 2004 in accordo all'emendamento 53 al Regolamento Tecnico dell'ENAC, ovvero i Certificati di Aeronavigabilità emessi in accordo al Regolamento della Commissione 1702/2003 Parte 21, è riportata rispettivamente nel Certificato stesso o nell'ARC ad esso associato, come applicabile, ed è fissata con valore decrescente da 3 a 1 anno secondo lo schema di revisione periodica della navigabilità continua definito da ENAC in appositi provvedimenti emessi dalla pertinente struttura.

(4) I Permessi di Volo sono rinnovati dall'ENAC.

Le modalità di assicurazione della navigabilità continua (ivi inclusa l'esecuzione della delibera della manutenzione) deve essere riportata nelle condizioni di volo/limitazioni associate al permesso di volo stesso.

(5) Fino al 27 settembre 2008, le modalità per il rinnovo del Certificato di Aeronavigabilità o per la periodica emissione dell'ARC da parte dell'ENAC sono quelle previste dall'emendamento 53 del presente regolamento tenendo conto dei regolamenti comunitari 1592/2002, 1702/2003 e 2042/2003 per i requisiti già entrati in vigore a quella data.

(6) Salvo se diversamente previsto all'art. 5 del Regolamento della Commissione 1702/2003 e all'articolo 7 del Regolamento della Commissione 2042/2003, a partire dal 28 settembre 2008, i requisiti e le modalità per la periodica emissione/estensione della validità dell'ARC sono quelle previste dall'Annesso I (parte M) al regolamento della Commissione (CE) 2042/2003 e successive modifiche.]

[(7) in aggiunta a quanto previsto al precedente punto (6) del presente paragrafo, i requisiti e le modalità previste dalla sezione A della parte M dell'Annesso I al regolamento della Commissione (CE) 2042/2003 e successive modifiche per la periodica emissione dell'ARC sono ritenute accettabili

3.3.9.2 Il Certificato di Navigabilità, il Certificati di Navigabilità Ristretto, l'ARC ad essi associato, e il Permesso di Volo decade, come applicabile nei seguenti casi:

(a) qualora ricorrano le condizioni di cui al Regolamento della Commissione 1702/2003 Parte 21A.181 e al Regolamento della Commissione 2042/2003 Parte M.A.902;

(b) al termine del suo periodo di validità o del periodo di validità dell'ARC ad esso associato;

(c) quando non vengano applicati, nei limiti fissati, una prescrizione di aeronavigabilità od altro intervento prescritto;

(d) quando l'aeromobile venga impiegato oltre i limiti fissati nel manuale di volo, nel Certificato di Aeronavigabilità dell'aeromobile o nella specifica delle operazioni associata al Permesso di Volo o comunque stabiliti, senza che siano state intraprese le opportune azioni;

(e) a seguito di incidente o di inconveniente, giudicati di entità e natura tali da invalidare lo stato di aeronavigabilità dell'aeromobile;

(f) quando l'aeromobile non sia mantenuto in stato di aeronavigabilità e secondo criteri o metodi approvati;

(g) quando, per qualsiasi causa, vengano compromessi lo stato di navigabilità e l'idoneità all'impiego basico dell'aeromobile.

3.3.9.3 Quando si verificano i casi di cui in 3.3.9.2 l'esercente è tenuto a consegnare la certificazione di Aeronavigabilità interessato all'ENAC. In tali casi l'ENAC può adottare i seguenti provvedimenti:

(a) annullare il certificato;

Quarto/40/B – Certificazione dei prodotti e delle parti

(b) trattenere il certificato sino a quando, ove possa essere ripristinato il positivo stato di aeronavigabilità dell'aeromobile, abbia eseguito i relativi accertamenti;

(c) apporre, in attesa di ulteriori provvedimenti, la dizione "sospeso", sul certificato stesso, nell'apposita casella del certificato destinata all'esito della visita, sul Permesso di Volo o sull'ARC, congiuntamente alla data e luogo dell'accertamento e firma con timbro, restituendolo all'esercente;

(d) comunicare per iscritto l'avvenuta sospensione del certificato, del Permesso di Volo o dell'ARC al proprietario, all'esercente e alle appropriate Autorità Aeronautiche

3.3.10 *Formati dei Certificati di Aeronavigabilità e Permesso di Volo.* I formati dei Certificati di Navigabilità e dei Permessi di Volo adottati dall'ENAC sono quelli EASA pubblicati in appendice all'annesso Parte 21 del Regolamento della Commissione (CE) No. 1702/2003 e nel annesso I Parte M del Regolamento della Commissione (CE) No. 2042/2003, ovvero per gli aeromobili ricadenti nelle previsioni dell'Annesso II del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (CE) 1592/2002, i modelli ENAC 25 (Certificato di Aeronavigabilità), ENAC 24 (Certificato di Aeronavigabilità ristretto), ENAC 20a (Permesso di Volo), ENAC 15a (Certificato di Revisione della Aeronavigabilità - ARC) e ENAC 115 (Certificato di rinnovo del Permesso di Volo).

3.3.11 *Manuale di volo.*

(a) Con ciascun velivolo o aerogiro omologato senza manuale di volo, il detentore di un Certificato di Omologazione del Tipo (incluso il Certificato di Omologazione del Tipo supplementare) o il licenziatario di un Certificato di Omologazione del Tipo, deve rendere disponibile al proprietario al momento della consegna dell'aeromobile un manuale di volo aggiornato ed approvato.]

[(b) Il manuale di volo del velivolo o dell'aerogiro, prescritto dal precedente paragrafo (a), deve contenere le seguenti informazioni:

(1) le limitazioni e le informazioni operative che le norme applicabili, in base alle quali il velivolo o l'aerogiro furono omologati, prescrivono siano fornite nel manuale di volo del velivolo o dell'aerogiro o in altre documentazioni, marcature o targhette;

(2) la temperatura atmosferica massima, per la quale fu dimostrato il raffreddamento motore, deve essere dichiarata nella sezione del manuale di volo relativa alle informazioni sulle prestazioni, se le norme applicabili, in base alle quali l'aeromobile fu omologato, non richiedevano che fossero riportate nel manuale di volo limitazioni relative alla temperatura ambiente e al raffreddamento motore.

3.3.12 *Certificati di Navigabilità per gli aeromobili destinati all'esportazione*

3.3.12.1 L'ENAC rilascia Certificati di Navigabilità per esportazione ad aeromobili destinati alla esportazione che siano:

- nuovi, di costruzione nazionale
- usati, di costruzione nazionale od estera verso Paesi non appartenenti alla Unione Europea, salvo casi particolari ritenuti appropriati dall'ENAC.

3.3.12.2 Disponibile)

3.3.12.3 *Marche*

Per quanto concerne le marche dei Certificati di Navigabilità per esportazione l'ENAC:

3.3.12.3.1 apporrà la marca di nazionalità dello Stato d'importazione;

3.3.12.3.2 apporrà la marca di registrazione quando comunicata dal richiedente.

3.3.12.4 *Efficacia del Certificato di Navigabilità per esportazione*

Il Certificato di Navigabilità per esportazione abilita l'aeromobile alla libera

circolazione solo dopo la convalida da parte della competente autorità di aeronavigabilità dello Stato estero che provvede ad apporre prima della convalida, la marca di registrazione quando non si verifichi il caso di cui in 3.12.3.2.

3.3.12.5 *Validità dei Certificati di Navigabilità per esportazione*

3.3.12.5.1 (Disponibile)

3.3.12.5.2 (Disponibile)

3.3.12.5.3 (Disponibile)

3.3.12.5.4 Un Certificato di Navigabilità per esportazione emesso dall'ENAC cessa di validità:

(a) (Disponibile)

(b) dopo l'emissione di un certificato di navigabilità estero;

(c) a seguito di incidente o di inconveniente, giudicati dall'ENAC di entità e natura tali da invalidare lo stato di aeronavigabilità dell'aeromobile;

(d) quando non venga applicata, nei limiti fissati, una prescrizione di aeronavigabilità;

(e) quando l'aeromobile venga impiegato oltre i limiti prescritti;

(f) (Disponibile)

(g) quando non sia mantenuto in stato di aeronavigabilità secondo le procedure approvate;

(h) quando venga sospeso di validità dall'ENAC.†

3.3.12.5.5 E' in facoltà dell'ENAC emettere un nuovo certificato quando, ove possa essere ripristinato lo stato di aeronavigabilità dell'aeromobile, l'ENAC abbia effettuato i relativi accertamenti.

3.4.6 *Modulo del Certificato di Navigabilità per esportazione*

Si riporta nelle pagine in fondo al volume il modulo del Certificato di Navigabilità per l'esportazione.

F.a. n. 56 del 8/05/2019

4. Certificato di approvazione per motori, eliche e parti

4.1 Generalità

4.1.1 I motori, le eliche e le parti possono essere utilizzati su di un aeromobile se accompagnati da un certificato di approvazione.

4.1.2 Il certificato di approvazione attesta lo stato di navigabilità di un motore, di un'elica o di una parte, siano essi nuovi od usati, salvo diversamente specificato nel certificato medesimo.

4.1.3 La certificazione di tipo dei motori e delle eliche e l'approvazione delle parti, secondo il Regolamento della Commissione (CE) No. 1702/2003, è condizione necessaria per il rilascio di tale certificato di approvazione.

4.1.4 I certificati di approvazione vengono rilasciati secondo le forme e le modalità stabilite dall'EASA nel Regolamento della Commissione (CE) No. 1702/2003.

4.2 Certificato di riammissione in servizio di motori, eliche e parti dopo manutenzione.

(a) L'approvazione dopo manutenzione è attestata da un certificato di riammissione in servizio rilasciato dalle Organizzazioni di manutenzione di cui al RT ENAC Terzo/31/A in accordo agli applicabili requisiti.

Quarto/40/B – Certificazione dei prodotti e delle parti Quarto/42/B, qualora dette parti siano destinate all'esportazione e tale certificato venga espressamente richiesto dalla competente autorità estera o dal cliente.

2.5 Validità dei documenti di approvazione delle parti di aeromobile.

I documenti di approvazione delle parti di aeromobile decadono di validità:

- (a) allo scadere della data di validità eventualmente riportata nel documento stesso;
- (b) quando una prescrizione di aeronavigabilità prescrive modifiche o controlli. In tal caso la validità del documento riprende corso dopo l'attuazione di quanto prescritto;
- (c) quando le caratteristiche di navigabilità della parte non permangono all'atto dell'impiego;
- (d) quando la parte non è immagazzinata, impiegata o mantenuta come prescritto.

5. Certificato Acustico

5.1 Il Certificato Acustico viene rilasciato dall'ENAC agli aeromobili che soddisfano i requisiti previsti dalle regolamentazioni applicabili per la certificazione acustica degli stessi in accordo ai requisiti procedurali del Regolamento della Commissione (CE) No. 1702/2003 Annesso Parte 21 Sottoparte I. Il certificato acustico è emesso per gli aeromobili certificati o considerati come certificati in accordo al Regolamento della Commissione (CE) No. 1702/2003 per i quali sia stato rilasciato un Certificato di Aeronavigabilità (EASA Form **25**) o un Certificato di Aeronavigabilità Ristretto (EASA Form 24). Negli altri casi è emesso per gli aeromobili che soddisfano i requisiti previsti dalle regolamentazioni applicabili per la certificazione acustica degli stessi in accordo ai requisiti procedurali del Regolamento della Commissione (CE) No. 1702/2003 qualora sia richiesto da leggi o provvedimenti nazionali od internazionali in materia di inquinamento ambientale.]

[5.2 *Formati del Certificati Acustico.* Il formato del Certificato Acustico è quello EASA (EASA Form 45) pubblicato in appendice all'annesso Parte 21 del Regolamento della Commissione (CE) No. 1702/2003 per gli aeromobili certificati o considerati come certificati in accordo a tale regolamento, ovvero il modello ENAC 45 (Certificato Acustico) per gli aeromobili dell'Annesso II del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (CE) 1592/2002.

5.3 I certificati acustici emessi utilizzando il modello RT 156 devono essere sostituiti, se non già effettuato, in occasione del rinnovo del relativo Certificato di Navigabilità o della emissione dell'ARC con il corrispettivo modello EASA Form 45 ovvero con il modello ENAC 45 quale applicabile e comunque non oltre il 28 Settembre 2008.]

CAPITOLO C

[PARTI NON APPROVATE**1. Parti non approvate o sospette di non essere approvate**

1.1 Le parti da impiegare a bordo degli aeromobili devono soddisfare quanto previsto dal paragrafo 4 del capitolo B.

1.2 Parti non rispondenti ai requisiti

(a) una parte che non soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 4 del capitolo B, non è approvata per l'impiego;

(b) una parte di cui si ha il sospetto che non soddisfi i requisiti del paragrafo 4 del capitolo B, non può essere impiegata fino a quando non venga dimostrata la conformità ai requisiti;

(c) una parte per la quale vi sia l'evidenza od il sospetto di contraffazione, o per la quale la documentazione di approvazione sia incompleta, alterata o non correttamente compilata non è approvata per l'impiego.

1.3 Comunicazioni all'ENAC

I soggetti che detengono a qualunque titolo parti di cui hanno l'evidenza od il sospetto che le stesse non siano approvate devono darne comunicazione all'ENAC secondo le modalità stabilite dall'Ente.

1.4 Gestione delle parti non approvate o sospette di non essere approvate.

1.4.1 Le parti per le quali è stata fatta comunicazione all'ENAC secondo quanto previsto dal paragrafo 1.3, devono essere segregate e tenute a disposizione dell'ENAC;

1.4.2 Una parte non approvata, o sospetta di non essere approvata, per la quale venga successivamente dimostrato il soddisfacimento dei requisiti di cui al paragrafo 4 del capitolo B può essere ammessa all'impiego.

1.5 Parti provenienti da aeromobili demoliti, smantellati o incidentati.

1.5.1 Le parti provenienti da aeromobili demoliti, smantellati o che hanno subito incidenti od inconvenienti gravi, non sono approvate per l'impiego;

1.5.2 Le parti di cui al precedente punto 1.5.1 possono essere successivamente riammesse in servizio sulla base di procedure stabilite dall'ENAC;

1.5.3 Le parti non recuperabili ai fini dell'impiego aeronautico devono essere trattate secondo le disposizioni del paragrafo 4 del presente capitolo.

2 Parti di scarto

2.1 Sono parti di scarto quelle parti che non rispondono più ai requisiti per l'impiego aeronautico, né possono essere ripristinate secondo istruzioni tecniche approvate.

2.2 Segregazione

Le imprese che detengono parti di scarto devono segregare le stesse al fine di evitare che possano essere di nuovo impiegate su aeromobili.

2.3 Trattamento delle parti di scarto

Le parti di scarto prima di essere cedute a terzi devono essere rese inservibili e/o non installabili ed opportunamente identificate secondo le procedure stabilite dall'ENAC;

2.4 Responsabilità

Il proprietario delle parti di scarto, o il soggetto da esso delegato, è responsabile del trattamento delle stesse secondo quanto previsto al punto precedente.

3. Approvvigionamento delle parti

3.1 Le parti da impiegare sugli aeromobili immatricolati in Italia o comunque sottoposti alla sorveglianza dell'ENAC possono essere approvvigionate da:

(a) fonti approvate idonee ad emettere le relative certificazioni in accordo al paragrafo 4 del capitolo B;

(b) distributori di parti aeronautiche riconosciuti dall'ENAC;

(c) distributori di parti aeronautiche qualificati direttamente da imprese approvate dall'ENAC secondo le procedure stabilite dall'Ente.

3.2 Le parti approvvigionate direttamente dal proprietario dell'aeromobile possono essere impiegate previa verifica di conformità ai requisiti di cui al paragrafo 4 del capitolo B da parte di impresa di manutenzione o di costruzione approvata per il tipo di aeromobile.]

CAPITOLO A

GENERALITA'

1. Applicabilità

1.1 La presente Parte stabilisce i requisiti di certificazione per l'idoneità tecnica del personale tecnico che opera nell'ambito delle ditte certificate dall'ENAC secondo i requisiti delle imprese di manutenzione [approvate dall'ENAC in accordo ai requisiti del regolamento Parte 145 (Annesso II al regolamento (CE) 2042/2003) o – limitatamente ai casi in cui la Parte 66 (Annesso III al regolamento (CE) 2042/2003) rimanda ai regolamenti nazionali – nell'ambito di imprese di manutenzione approvate dall'ENAC in accordo ai requisiti del Capitolo F della Parte M (Annesso I al regolamento (CE) 2042/2003).]

1.2 La presente Parte stabilisce altresì i requisiti di qualificazione del personale tecnico addetto ai processi speciali, laddove per essi si intendono i controlli non distruttivi e le saldature.

2. Classificazione

2.1 Ai fini della certificazione di idoneità tecnica il personale è classificato quale Tecnico di Aeromobile – Categoria Certifying Staff.

Le ulteriori classificazioni dei tecnici di aeromobile sono riportate nei capitoli della presente Parte.

3. Certificazione

3.1 La certificazione dei tecnici di aeromobile viene rilasciata dall'ENAC al [personale delle ditte di manutenzione di cui ai successivi paragrafi.

3.2 *(Disponibile)*

3.3 *(Disponibile)*

3.4 La certificazione di idoneità tecnica è [richiesta, in accordo al 66.A.200 (Annesso III al regolamento (CE) 2042/2003), ai

tecnici di aeromobile che devono operare nell'ambito di imprese di manutenzione approvate secondo il regolamento Parte 145 o secondo il Capitolo F della Parte M su motori e componenti e che devono attestare la loro riammissione in servizio dopo manutenzione, fatta eccezione per quanto riportato nel successivo paragrafo 3.9.]

3.5 La certificazione di idoneità tecnica è [richiesta anche per il personale che deve operare nell'ambito di imprese approvate secondo il regolamento Parte 145 o secondo il Capitolo F della Parte M e che deve effettuare la manutenzione e la successiva riammissione in servizio degli aeromobili ad annesso II e di aeromobili diversi dai velivoli ed elicotteri.

3.6 *(Disponibile)*

3.7 Per il personale addetto ai processi [speciali, l'idoneità tecnica viene conseguita tramite qualificazione in accordo ai requisiti stabiliti nel capitolo D della presente Parte.]

3.8 Per il personale tecnico non soggetto a certificazione è facoltà dell'ENAC procedere al controllo della relativa capacità tecnica. Nel caso di esito negativo del controllo di cui sopra l'interessato non potrà continuare a svolgere le mansioni affidategli fino a quando nuovi accertamenti non ne constatino l'idoneità.

3.9 Non è richiesta la certificazione per il personale tecnico che effettua la riammissione in servizio dopo manutenzione [dei paracadute. L'accettazione da parte ENAC di tale personale è effettuata in accordo alle previsioni della Circolare NAV-16 dell'ENAC.]

4. Certificato di idoneità tecnica

4.1 L'ENAC rilascia, a domanda dell'interessato, Certificati di Idoneità Tecnica secondo le norme e le modalità precisate nei capitoli della presente Parte.

4.2 Il Certificato di Idoneità Tecnica attesta il giudizio positivo dell'ENAC sulla idoneità tecnica del titolare a svolgere le attività per le quali è certificato.

4.3 Sul Certificato di Idoneità Tecnica sono riportati all'atto della emissione la categoria, le ulteriori classificazioni e le abilitazioni, come applicabili nella presente Parte.

4.4 Esso viene rilasciato al richiedente che dimostri di essere in possesso dei requisiti di [cui al capitolo B della presente Parte.]

4.5 Il Certificato di Idoneità Tecnica categoria Certifying Staff, non autorizza il titolare a rilasciare dichiarazioni o certificazioni. A tale scopo il titolare del Certificato di Idoneità Tecnica deve anche essere in possesso dell'autorizzazione, in corso di validità, emessa dall'impresa in accordo a quanto stabilito nel regolamento Parte 145, ovvero nel Capitolo F della Parte [M, quale applicabile.]

4.6 L'ENAC può rilasciare Certificati di Idoneità Tecnica anche a cittadini non italiani.

5. Condizioni fisiche e mentali

5.1 Il personale tecnico non può svolgere le attività per le quali possiede l'idoneità tecnica allorquando sospetti o sia a conoscenza di un degrado delle proprie condizioni fisiche o mentali che possa impedire il corretto esercizio di tali attività e dei relativi privilegi.

5.2 Quanto sopra vale anche quando il personale tecnico è soggetto alla influenza di sostanze psicoattive che possono influire negativamente sul corretto svolgimento di suddette attività.

5.3 Il personale tecnico non deve incorrere nell'abuso di sostanze psicoattive.

CAPITOLO B

**CERTIFICATO D'IDONEITÀ
TECNICA CATEGORIA CERTIFYING
STAFF**

limitatamente ai casi in cui la Parte 66 (Annesso III al regolamento (CE) 2042/2003) rimanda ai regolamenti nazionali – del Capitolo F della Parte M (Annesso I al Regolamento (CE) 2042/2003).

1. Applicabilità

1.1 I requisiti del presente capitolo si applicano al personale che deve attestare la riammissione in servizio di aeromobili e parti di aeromobile dopo manutenzione, presso le imprese di manutenzione approvate secondo il regolamento Parte 145 (Annesso II al regolamento (CE) 2042/2003) o -

[

2. Classificazione

I Tecnici di Aeromobile categoria Certifying Staff sono classificati per suddivisione, classe, gruppo ed abilitazioni come da prospetto seguente:

SUDDIVISIONE	CLASSE	GRUPPO	ABILITAZIONI
MECCANICO DI LINEA	Aeromobili	A1 - Velivoli con MTOW > 5700Kg A2 - Velivoli con MTOW ≤ 5700Kg A3 - Elicotteri A4 - Aeromobili diversi da velivoli ed elicotteri	Per tipo di aeromobile o per serie o per costruttore
TECNICO DI LINEA	Aeromobili	A1 - Velivoli con MTOW > 5700Kg A2 - Velivoli con MTOW ≤ 5700Kg A3 - Elicotteri A4 - Aeromobili diversi da velivoli ed elicotteri	Per tipo di aeromobile o per serie o per costruttore
“BASE MAINTENANCE” (*)	Aeromobili	A1 - Velivoli con MTOW > 5700Kg A2 - Velivoli con MTOW ≤ 5700Kg A3 - Elicotteri A4 - Aeromobili diversi da velivoli ed elicotteri	Per tipo di aeromobile o per serie o per costruttore
	Motori	B1 - a turbina B2 - a pistoni B3 - APU	Per tipo di motore o per gruppi o per costruttore
	Componenti	Gruppi da C1 a C20 corrispondenti a quelli definiti in Parte 145	Per tipo di componente o per costruttore

(*) Il concetto di Base Maintenance è riferito ai livelli di intervento manutentivo utilizzati nel contesto della Parte 145.]

3. Privilegi

3.1 Il personale in possesso di un Certificato di Idoneità Tecnica – Certifying Staff, emette dichiarazioni per la riammissione in servizio dopo manutenzione di aeromobili, motori o componenti, di cui possiede l’abilitazione, nell’ambito delle imprese approvate secondo [il regolamento Parte 145 o, limitatamente ai casi in cui la Parte 66 (Annesso III al regolamento (CE) 2042/2003) rimanda ai]

regolamenti nazionali, nell’ambito di imprese approvate dall’ENAC in accordo ai requisiti del Capitolo F della Parte M.

3.2 I privilegi riconosciuti per le varie suddivisioni sono riportati di seguito:

MECCANICO DI LINEA

Esegue e controlla interventi minori di manutenzione di linea o di piccola manutenzione e la rettifica di inconvenienti minori ed evidenti non richiedenti equipaggiamenti di prova specifici.

Rilascia la dichiarazione di riammissione in servizio dell'aeromobile per gli interventi da esso stesso effettuati.

La suddivisione Meccanico di Linea non è applicabile nell'ambito delle imprese approvate secondo il Capitolo F della Parte M

TECNICO DI LINEA

Nell'ambito delle imprese approvate secondo la Parte 145, esegue e controlla gli interventi di manutenzione di linea o di piccola manutenzione programmati nonché gli interventi straordinari ed i controlli a seguito rettifica di inconvenienti maggiori o non evidenti e comunque non rientranti nelle competenze del Meccanico di linea.

Rilascia la dichiarazione di riammissione in servizio dell'aeromobile per la manutenzione di linea e per la piccola manutenzione, anche se svolta da altro personale. Può inoltre eseguire e controllare interventi di manutenzione di base, emettendo la relativa dichiarazione di riammissione in servizio, per gli aeromobili di massa massima al decollo inferiore a 5700 Kg.

Può eseguire e controllare interventi di manutenzione, emettendo la relativa dichiarazione di riammissione in servizio, nell'ambito di una impresa approvata secondo il Capitolo F della Parte M.

BASE MAINTENANCE

Classe Aeromobili:

Rilascia la dichiarazione di riammissione in servizio dell'aeromobile dopo interventi di manutenzione di Base Maintenance o di interventi di manutenzione di entità superiore alla piccola manutenzione.

La Classe Aeromobili non è applicabile nell'ambito delle imprese approvate secondo il Capitolo F della Parte M

Classe Motori:

Rilascia la dichiarazione di riammissione in servizio del motore dopo interventi di manutenzione, riparazione e/o revisione.

Classe Componenti:

Rilascia la dichiarazione di riammissione in servizio del componente dopo [interventi di manutenzione, riparazione e/o revisione che necessitano del corrispondente gruppo nella certificazione dell'impresa.

4. Rilascio del Certificato di Idoneità Tecnica

Requisiti

4.1 Salvo che per la suddivisione processi] speciali i requisiti necessari per poter conseguire il Certificato di Idoneità Tecnica sono:

- (a) idoneità fisica a svolgere le mansioni richieste;
- (b) età minima 21 anni;

(c) completamento dei corsi di studio dell'obbligo;

(d) possesso dei requisiti specifici di conoscenza ed esperienza come richiesto per la applicabile suddivisione, classe e gruppo di certificazione;

(e) superamento di un esame effettuato dall'ENAC o da un'impresa approvata secondo il regolamento Parte 147 (Annesso IV al regolamento (CE) 2042/2003), secondo le procedure ed i programmi pertinenti.

[]

4.2 Domanda

Ai fini dell'ottenimento del Certificato di Idoneità Tecnica il richiedente deve presentare una domanda nelle forme e nei modi previsti.

Alla domanda devono essere allegati i documenti comprovanti il possesso dei requisiti applicabili per le suddivisioni, le classi ed i gruppi per cui viene richiesta la certificazione.

4.3 Requisiti di conoscenza basica

Il richiedente il rilascio della certificazione ENAC deve dimostrare a mezzo di esame, di essere a conoscenza delle materie connesse alle attività da svolgere.

In funzione della classificazione per la quale viene richiesto il Certificato di Idoneità Tecnica categoria Certifying Staff le materie oggetto di esame rientrano nelle seguenti: Matematica, Fisica, Fondamenti di Eletticità, Elementi di Elettronica, Tecniche Digitali, Materiali ed Attrezzature, Pratiche di Manutenzione, Elementi di Aerodinamica, Fattore Umano, Normativa Aeronautica, Strutture ed Impianti Velivoli, Strutture ed Impianti Elicotteri, Motori a Turbina, Motori a Pistoni, Eliche.

Le materie specifiche ed i relativi livelli di conoscenza per tipo di certificazione richiesta sono stabiliti dall'ENAC in relazione alla complessità delle attività da svolgere.

L'esame effettuato da un'impresa approvata secondo il regolamento Parte 147, per i pertinenti livelli e materie, è valido per dimostrare il possesso di una adeguata conoscenza basica.

4.4 Requisiti di esperienza

4.4.1. L'esperienza minima necessaria viene stabilita nel presente paragrafo in funzione delle classificazioni richieste, e può essere ridotta se il richiedente ha completato corsi di addestramento basico approvati da ENAC o effettuati da impresa approvata secondo il regolamento Parte 147.

4.4.2. Esperienza dei Certifying Staff classificati nella suddivisione meccanico di linea

4.4.2.1. È richiesta un'esperienza di 3 anni di recente attività nel campo della manutenzione di aeromobili civili.

4.4.2.2. L'esperienza di cui al punto precedente può essere ridotta ad 1 anno se il richiedente ha completato un corso di addestramento basico approvato dall'ENAC.

4.4.2.3. Qualora l'interessato possieda un titolo di studio superiore a quello minimo, l'esperienza richiesta sarà ridotta in misura stabilita dall'ENAC in rapporto al titolo di studio posseduto. Comunque l'esperienza non può essere inferiore ad 1 anno.

4.4.2.4. Altre esperienze, maturate nel settore della costruzione aeronautica o nel settore della manutenzione degli aeromobili diversi dall'aviazione civile, verranno valutate dall'ENAC secondo criteri di equivalenza.

4.4.2.5. Dell'esperienza richiesta ai paragrafi precedenti almeno tre mesi, negli ultimi dodici mesi devono essere relativi al gruppo per cui è richiesta la certificazione.

4.4.3. Esperienza dei Certifying Staff classificati nella suddivisione tecnico di linea.

4.4.3.1. È richiesta un'esperienza di 5 anni di recente attività nel campo della manutenzione di aeromobili civili.

4.4.3.2. L'esperienza di cui al punto precedente può essere ridotta a 2 anni se il richiedente ha completato un corso di addestramento basico approvato dall'ENAC.

4.4.3.3. Qualora l'interessato possieda un titolo di studio superiore a quello minimo, l'esperienza richiesta sarà ridotta in misura stabilita dall'ENAC in rapporto al titolo di studio posseduto. Comunque l'esperienza non può essere inferiore a 2 anni.

4.4.3.4. Altre esperienze, maturate nel settore della costruzione aeronautica o nel settore della manutenzione degli aeromobili diversi dall'aviazione civile, verranno valutate dall'ENAC secondo criteri di equivalenza.

4.4.3.5. Dell'esperienza richiesta ai paragrafi precedenti almeno tre mesi, negli ultimi dodici mesi devono essere relativi al gruppo per cui è richiesta la certificazione.

4.4.4. Esperienza dei Certifying Staff classificati nella suddivisione base maintenance - classe aeromobili

4.4.4.1. È richiesta un'esperienza di almeno 3 anni quale Certifying Staff suddivisione Tecnico di Linea ovvero di 8 anni di recente attività nel campo della manutenzione di aeromobili civili.

4.4.4.2. Qualora l'interessato possieda un titolo di studio superiore a quello minimo, l'esperienza complessiva richiesta è ridotta in misura stabilita dall'ENAC in rapporto al titolo di studio posseduto. Comunque è necessaria un'esperienza minima di 5 anni nel campo della manutenzione di aeromobili civili.

4.4.4.3. Se il richiedente è in possesso della laurea in ingegneria ad indirizzo aeronautico l'esperienza minima necessaria è di 3 anni nel campo della manutenzione di aeromobili.

4.4.4.4. Altre esperienze, maturate nel settore della costruzione aeronautica o nel settore della manutenzione degli aeromobili diversi dall'aviazione civile, verranno valutate dall'ENAC secondo criteri di equivalenza.

4.4.4.5. Dell'esperienza richiesta ai paragrafi precedenti almeno tre mesi, negli ultimi dodici mesi devono essere relativi al gruppo per cui è richiesta la certificazione.

4.4.5. Esperienza dei Certifying Staff classificati nella suddivisione base maintenance - classe motori

4.4.5.1. È richiesta un'esperienza di 4 anni di recente attività nel campo della manutenzione o costruzione di aeromobili o parti di aeromobili,

presso ditte di manutenzione o costruzione, di cui almeno 12 mesi negli ultimi 24 mesi nella manutenzione di motori ed almeno 6 mesi nel gruppo per il quale è richiesta la certificazione.

4.4.5.2. Qualora l'interessato possieda un titolo di studio superiore a quello minimo, l'esperienza complessiva richiesta è ridotta in misura stabilita dall'ENAC in rapporto al titolo di studio posseduto.

4.4.5.3 L'esperienza complessiva di cui al punto 4.4.5.1 può essere ridotta a 2 anni se il richiedente ha superato un corso di addestramento basico approvato da ENAC. Dell'esperienza richiesta almeno 6 mesi negli ultimi 12 mesi devono essere relativi al gruppo per cui è richiesta la certificazione.

4.4.6. Esperienza dei Certifying Staff classificati nella suddivisione base maintenance - classe componenti

4.4.6.1. È richiesta un'esperienza di 3 anni di recente attività nel campo della manutenzione o costruzione di aeromobili, motori o componenti di aeromobili presso ditte di manutenzione o costruzione, di cui almeno 6 mesi negli ultimi 12 mesi nel gruppo per il quale viene richiesta la certificazione.

4.4.6.2. Qualora l'interessato possieda un titolo di studio superiore a quello minimo, l'esperienza complessiva richiesta è ridotta in misura stabilita dall'ENAC in rapporto al titolo di studio posseduto.

4.4.6.3 L'esperienza complessiva di cui al punto 4.4.6.1 può essere ridotta ad 1 anno se il richiedente ha superato un corso di addestramento basico approvato dall'ENAC. Dell'esperienza richiesta almeno 6 mesi negli ultimi 12 mesi devono essere relativi al gruppo per cui è richiesta la certificazione.

5. Estensione del Certificato di Idoneità Tecnica

5.1 Il Certificato di Idoneità tecnica può essere esteso per l'aggiunta di ulteriori classi e gruppi di certificazione.

5.2 Requisiti

Ai fini della estensione delle classi e dei gruppi di certificazione si applicano i requisiti per il rilascio di cui al paragrafo 4 del presente capitolo. In particolare il richiedente deve:

a) aver acquisito l'esperienza minima per ciascuna classe e gruppo per il quale è richiesta l'estensione, come previsto dalle condizioni di rilascio per l'applicabile suddivisione di certificazione;

b) aver sostenuto con esito favorevole un esame effettuato dall'ENAC o da un impresa [approvata secondo la Parte 147, secondo le] procedure ed i programmi pertinenti. I livelli e le materie di conoscenza, da accertare con l'esame, sono stabiliti da ENAC in relazione alle specifiche classi e gruppi per i quali è richiesta la estensione.

5.3 Domanda

Ai fini dell'ottenimento della estensione del Certificato di idoneità tecnica il richiedente deve presentare una domanda nelle forme e nei modi previsti.

Alla domanda devono essere allegati:

a) il Certificato di idoneità tecnica di cui si richiede la estensione;

b) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti per ciascuna classe e/o gruppo per i quali si richiede l'estensione.

6. Riconoscimento delle abilitazioni

6.1 Ai fini del riconoscimento delle abilitazioni da annotare sul Certificato di Idoneità Tecnica, il richiedente deve possedere la conoscenza specifica degli aeromobili o delle parti d'aeromobile, acquisita, come stabilito dall'ENAC in funzione della loro complessità, tramite:

- un corso di addestramento riconosciuto dall'ENAC sul tipo di aeromobile, parte, componente oggetto dell'abilitazione; oppure

- un'esperienza pratica sul tipo di aeromobile, parte, componente oggetto dell'abilitazione, accettabile per l'ENAC;

oppure

- entrambe le suddette condizioni.

6.2 Per ottenere il riconoscimento delle abilitazioni sul Certificato di Idoneità Tecnica, l'interessato deve farne domanda all'ENAC, corredata delle evidenze relative al possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 6.1, nonché superare un esame effettuato dall'ENAC o da una impresa approvata [secondo la Parte 147.]

7. Esami

7.1 Gli esami comprendono nella forma più completa tre prove:

- prova scritta;
- prova pratica;
- prova orale.

7.2 Le prove vertono principalmente sull'oggetto della certificazione richiesta. Esse si basano su programmi e si svolgono secondo modalità stabiliti dall'ENAC.

7.3 Il superamento della prova scritta è legato al conseguimento di una votazione pari a 75/100. Per la prova pratica ed orale viene invece espresso un giudizio in termini di idoneità o non idoneità.

7.4 È in facoltà dell'ENAC non richiedere una o più tipologie di prova sulla base del livello di certificazione da conseguire e delle conoscenze ed esperienze effettivamente possedute dal candidato.

8. Validità e rinnovo dei Certificati di Idoneità Tecnica

8.1 Validità

I Certificati di Idoneità Tecnica rilasciati dall'ENAC hanno la validità di cinque anni consecutivi e possono essere rinnovati.

8.2 Rinnovo

Il rinnovo dei Certificati di Idoneità Tecnica può avvenire:

a) senza esame qualora il titolare ha svolto attività di almeno sei mesi per ogni periodo di 24 mesi nell'esercizio delle funzioni connesse alla certificazione posseduta, ovvero abbia superato un corso di mantenimento approvato dall'ENAC;

b) con esame qualora l'interessato non rientri nei casi di cui sopra.

8.3. Domanda

La domanda per il rinnovo dovrà essere inoltrata almeno trenta giorni prima della data di scadenza del certificato nelle forme e nei modi previsti.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) Certificato di Idoneità Tecnica;
- b) Evidenze delle attività di cui al paragrafo 8.2a).

9. Revoca, sospensione o limitazione dei Certificati di Idoneità Tecnica

L'ENAC può, quando lo ritenga necessario, condurre accertamenti sull'esercizio delle attività da parte dei detentori della certificazione di idoneità tecnica.

Qualora emergano deficienze che possano pregiudicare la sicurezza degli aeromobili riammessi in servizio o il corretto esercizio delle prerogative da parte del detentore del Certificato, l'ENAC può limitare, sospendere o revocare il Certificato di Idoneità Tecnica.

[Le procedure per la sospensione e la revoca sono stabilite dall'ENAC.]

10. Decadimento della validità dei Certificati di Idoneità Tecnica

I Certificati di Idoneità Tecnica decadono di validità nei seguenti casi:

- (a) dopo 5 anni dalla data di rilascio o rinnovo;
- (b) a seguito sospensione o revoca da parte ENAC;
- (c) qualora non siano soddisfatti i pertinenti requisiti del presente Regolamento.

CAPITOLO D

PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI SPECIALI

1. Generalità

1.1 Nel presente Capitolo sono contenuti i requisiti di qualificazione del personale addetto ai processi speciali per:

- a) Saldature;
- b) Controlli non distruttivi (CND).

1.2 I requisiti di qualificazione prevedono classificazioni e livelli di idoneità tecnica del personale in funzione delle competenze e conoscenze necessarie nell'applicazione dei processi per i quali il personale deve essere qualificato.

[]

2. Qualificazione dei saldatori

2.1 Classificazione

2.1.1 Il personale che deve effettuare saldature con processi manuali su prodotti e componenti aeronautici deve essere qualificato secondo i criteri stabiliti nel presente capitolo. La qualificazione per i saldatori deve prevedere una classificazione secondo:

- a) processo di saldatura;
- b) tipo di materiale da saldare.

I processi di saldatura sono:

- Saldature ad elettrodo fusibile.
- Saldature MIG/MAG
- Saldature TIG
- Saldature Plasma.

I tipi di materiale sono i seguenti:

- Ia - Acciai al carbonio o basso legati
- Ib - Acciai legati
- IIa - Acciai resistenti alla corrosione
- IIb - Acciai resistenti alla corrosione indurenti per precipitazione
- IIIa - Nickel e sue leghe
- IIIb - Leghe di nickel indurenti per precipitazione

- Quarto/41/D – Personale addetto ai processi speciali
- IV - Alluminio e leghe di alluminio
- V - Magnesio e leghe di magnesio
- VI - Titanio e leghe di titanio
- VII - Leghe di cobalto

La qualificazione, nell'ambito delle suddette classificazioni, deve prevedere gli spessori e le posizioni di saldatura per le quali essa è valida. Allo scopo di definire le limitazioni di cui sopra sono applicabili i criteri contenuti nella Norma AMS STD 1595.

2.1.2 Il conseguimento della qualificazione per ciascuno dei gruppi Ib, IIb, e IIIb, conferisce la idoneità anche per ciascuno dei gruppi Ia, IIa, e IIIa rispettivamente.

2.2 Requisiti di qualificazione

2.2.1 Generalità

I requisiti necessari per poter conseguire la qualificazione per l'esecuzione delle saldature sono:

- a) età minima 18 anni;
- b) idoneità fisica a svolgere le mansioni richieste e seguenti idoneità aggiuntive:
 - visione di ciascun occhio, anche con eventuale correzione,
 - da lontano con visus 20/30, ed
 - alla distanza di 406 mm con lettura di caratteri Jaeger di tipo 2;
 - c) aver completato il corso degli studi dell'obbligo;
 - d) aver seguito e superato con esame un corso di istruzione specifico sugli argomenti di cui al successivo paragrafo 2.2.2;
 - e) aver maturato un'esperienza pratica quale saldatore in addestramento per un periodo minimo di sei mesi, su processi e gruppi di materiale per i quali è richiesta la qualificazione;
 - f) aver superato un esame pratico presso una organizzazione riconosciuta da ENAC.

2.2.2 *Requisiti di conoscenza*

Ai fini della qualificazione il personale deve essere a conoscenza delle seguenti nozioni minime connesse alle attività da svolgere:

- a) principali tecniche di preparazione dei lembi da saldare;
- b) posizioni e metodi di saldatura;
- c) principi di funzionamento e manutenzione degli impianti ed incidenti possibili e modo di evitarli;
- d) metalli d'apporto ed elettrodi per saldatura manuale;
- e) difetti di saldatura dipendenti dalla tecnica di saldatura
- f) accorgimenti per evitare i difetti di saldatura.

2.3 **Esame pratico**

2.3.1 Nell'esame pratico il candidato dovrà eseguire uno o più saggi di prova. Tali saggi devono essere rappresentativi delle saldature oggetto di qualificazione. I provini sono stabiliti tenendo conto:

- a) del processo di saldatura;
- b) della composizione del metallo base;
- c) dello spessore del metallo base;
- d) della posizione di saldatura;
- e) della configurazione geometrica degli elementi da saldare.

2.3.2 Le caratteristiche dei saggi di saldatura e dei relativi provini da eseguire nonché i criteri per gli esami di laboratorio e l'accettabilità degli eventuali difetti devono rispondere ai requisiti minimi contenuti nella Norma AMS STD 1595.

2.3.3 Le prove e gli esami dei saggi devono essere condotti presso laboratori [qualificati dalla impresa e giudicati] accettabili dall'ENAC, ovvero presso laboratori certificati dall'ENAC.

2.4 **Rilascio della qualificazione**

2.4.1 Ai fini del rilascio della qualificazione di saldatore devono essere soddisfatti i requisiti di cui al precedente paragrafo 2.2.1.

2.4.2 Qualora un saggio non superi favorevolmente tutti gli esami per esso prescritti, il saggio può essere ripetuto, ma in due esemplari, eseguiti nella stessa sessione; entrambi gli esemplari devono superare favorevolmente i pertinenti esami. Ad ulteriore esito negativo non sono ammesse altre prove. In tal caso tutte le prove di qualificazione possono essere ripetute trascorsi almeno tre mesi dall'ultima prova.

2.4.3 Gli esiti ed i dati delle prove e le limitazioni della qualificazione devono [essere registrati a cura della impresa e resi] noti all'interessato. Al saldatore qualificato deve essere rilasciato idoneo documento di qualificazione emesso dal capo controllo o dal responsabile qualità della ditta, a seconda che essa sia certificata secondo la Parte IV/42 del presente Regolamento od approvata secondo i regolamenti Parte 145 o Parte 21.

Tale documento attesta il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2.2.1 del presente capitolo.

2.4.4 Al fine di poter procedere ad una qualificazione diretta del proprio personale la ditta deve dimostrare di poter amministrare con proprie procedure organizzative l'intero processo di qualificazione. Tale capacità deve essere riconosciuta dall'ENAC. In assenza di tale riconoscimento la ditta può affidare l'onere della qualificazione ad una organizzazione esterna riconosciuta dall'ENAC.

2.5 **Mantenimento e Rinnovo della qualificazione**

2.5.1 Ai fini del mantenimento della qualificazione, nelle classificazioni possedute, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il saldatore sia sottoposto con periodicità annuale ad una visita di controllo per l'accertamento dell'idoneità fisica di cui al paragrafo 2.2.1;

b) l'attività del saldatore non abbia subito discontinuità per periodi superiori a 3 mesi per il processo di saldatura e per periodi superiori a 12 mesi per il tipo di materiale.

2.5.2 Nel caso in cui non siano soddisfatte le condizioni di continuità di attività del precedente paragrafo 2.5.1b), il ripristino della qualificazione avviene tramite superamento dell'esame pratico di cui al paragrafo 2.3 del presente capitolo, per i processi ed i tipi di materiale per i quali la continuità è venuta meno.

2.5.3 La qualificazione è soggetta a rinnovo con periodicità quinquennale. Il rinnovo della qualifica è emesso dalla [impresa ad esito favorevole dell'esame] pratico di cui al paragrafo 2.3 e se sono mantenute l'idoneità fisica e la conoscenza delle nozioni di cui al precedente paragrafo 2.2.

3. Qualificazione del personale addetto ai Controlli non distruttivi

3.1 Classificazione

3.1.1 Il personale che deve effettuare controlli non distruttivi su strutture e parti di aeromobile deve essere qualificato secondo i criteri stabiliti nel presente capitolo. La qualificazione prevede i seguenti livelli di competenza:

1° livello. Il personale qualificato di 1° livello è riconosciuto idoneo a:

- a) predisporre e calibrare la strumentazione;
- b) eseguire le operazioni di controllo specificate;
- c) interpretare e valutare per accettazione gli esiti dei controlli limitatamente a quei casi dove le istruzioni scritte contengono in dettaglio i criteri interpretativi.

2° livello. Il personale qualificato di 2° livello è riconosciuto idoneo a:

- a) eseguire le attività del personale di 1° livello senza limitazioni;
- b) scegliere la tecnica da utilizzare per il controllo non distruttivo da effettuare;

c) tradurre gli standard e le specifiche dei controlli non distruttivi in istruzioni operative;

d) interpretare e valutare i risultati delle ispezioni in accordo agli standard e alle specifiche applicabili e rilasciare i rapporti e le attestazioni dei controlli effettuati;

e) supervisionare le attività del personale qualificato di 1° livello;

f) addestrare o guidare il personale;

g) assumere la responsabilità della gestione di un reparto CND per le attività di 2° livello.

Tale personale deve anche avere una conoscenza di base delle tecnologie dei prodotti da ispezionare.

3° livello. Il personale qualificato di 3° livello è riconosciuto idoneo a:

- a) assumere la responsabilità tecnica di una ditta, organizzazione, reparto di CND;
- b) definire ed approvare metodi, tecniche, istruzioni e procedure scritte di ispezione;
- c) interpretare standard, codici, specifiche e procedure;
- d) addestrare, esaminare e qualificare il personale dei livelli 1° e 2°;
- e) verificare il possesso dei requisiti di qualificazione delle organizzazioni esterne;
- f) svolgere le funzioni del personale di 2° livello.

Tale personale deve inoltre avere una sufficiente esperienza pratica nelle tecnologie di prodotto applicabili, necessaria [per assistere l'impresa nel definire i metodi da usare, inclusi i criteri di accettazione e scarto delle parti da ispezionare.]

Infine deve avere una conoscenza negli altri metodi di ispezione CND associati alla sua area di responsabilità.

3.1.2 Le suddette qualifiche sono previste per ciascuno dei seguenti metodi di ispezione CND:

- A - Liquidi penetranti;
- B - Particelle magnetiche;
- C - Eddy current;
- D - Ultrasuoni;
- E - Radiografia.

[3.2 Qualificazione del personale]

3.2.1 Ai fini della qualificazione si applicano i requisiti e criteri contenuti nella Norma EN 4179.

Per poter procedere alla qualificazione diretta di tale personale la ditta di appartenenza deve dimostrare di essere in grado di amministrare con proprie procedure organizzative l'intero processo di [qualificazione. La qualificazione del personale sarà effettuata, in accordo alle pertinenti procedure, a cura del Board nazionale sui Controlli Non Distruttivi riconosciuto dall'ENAC.

La qualificazione deve essere resa nota all'interessato mediante appropriata attestazione.

3.2.2 Gli esiti degli esami e gli estremi, i livelli ed eventuali limitazioni della qualificazione devono essere registrati in accordo alla Norma EN 4179.]

3.2.3 Le qualificazioni sono soggette alle condizioni di mantenimento previste dalla Norma EN 4179.

[]

CAPITOLO E

ALTRO PERSONALE CERTIFICATO

1. Tecnico di elisoccorso

1.1 Il personale di cui all'art. 6, comma (b) della legge 21 marzo 2001, n. 74 – [*“Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico”*], deve essere in possesso di un certificato di idoneità rilasciato dall'ENAC.]

1.2 Il Certificato di idoneità di cui al comma 1.1 ha durata illimitata e viene rilasciato secondo le procedure stabilite dall'ENAC.

CAPITOLO A
V A R I E

[1. Certificazione ENAC delle imprese

Il Certificato di Idoneità Tecnica dell'ENAC attesta l'idoneità tecnica dell'impresa in quei settori per i quali l'ENAC stabilisce i requisiti ed effettua i relativi accertamenti.

Il riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ENAC non esime comunque l'impresa] dalla osservanza delle altre eventuali disposizioni di legge.

2. Classificazione delle imprese

2.1 Le imprese si suddividono, ai fini della loro certificazione d'idoneità tecnica, nelle seguenti classi:

Ditte di Manutenzione
Laboratori
Esercenti

2.2 I successivi capitoli trattano le ulteriori classificazioni di dette imprese e precisano caso per caso le norme relative ai seguenti oggetti: domanda di certificazione, procedure di certificazione, certificati, validità, estensione, rinnovo e sospensione dei certificati, prerogative delle organizzazioni certificate, ecc..

[]

CAPITOLO B

DITTE**1. Generalità***1.1 Campo di applicazione*

(a) Le ditte italiane che eseguono e deliberano lavori rientranti nel campo di controllo dell'ENAC devono, come applicabile in relazione alla tipologia di operazioni, ai prodotti od ai componenti identificate nel titolo TERZO/31/A del presente regolamento, :

(1) essere in possesso di un certificato di approvazione rilasciato in accordo al Regolamento della Commissione (CE) 2042/2003, Annesso II, Parte 145;

oppure,

(2) essere in possesso di un Certificato di Approvazione rilasciato in accordo al Regolamento della Commissione (CE) 2042/2003, Annesso I, Parte M, Capitolo F;

oppure,

(3) fino al 27 Settembre 2008, se non diversamente consentito da ENAC nell'ambito delle prerogative definite nel Regolamento della Commissione (CE) 2042/2003 come revisionato e quanto riportato al successivo paragrafo 1.1(c), essere in possesso di un "Certificato di Idoneità Tecnica" rilasciato dall'ENAC in accordo ai paragrafi 1.2 e seguenti per le categorie, suddivisioni, gruppi ed abilitazioni di cui al punto 1.8 del presente capitolo;

oppure

(4) essere in possesso di un certificato di idoneità tecnica quale Centro Verifica e Ripiegamento Paracadute (CVRP) rilasciato in accordo alla Circolare ENAC NAV-16, ultima revisione approvata.

(b) Per quanto non stabilito nel Regolamento della Commissione (CE) 2042/2003, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti compatibili con tale regolamento.

[(c) Fermo restando quanto riportato precedentemente non sono più:

(i) rilasciate nuove approvazioni in accordo al presente capitolo, paragrafi 1.2 e seguenti;
(ii) rinnovate, salvo quanto previsto al seguente punto 1.5.2, approvazioni in vigore rilasciate in accordo al presente capitolo.]

1.2 Domanda - Requisiti

1.2.1 Le ditte di cui al punto 1.1 (a)(3), devono indirizzare la domanda di certificazione per le categorie, suddivisioni, gruppi ed abilitazioni interessate, all'ENAC dichiarando:

1.2.1.1 di poter soddisfare per la classificazione richiesta i requisiti disposti nelle sezioni 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente capitolo,

1.2.1.2 di essere disposte a fornire la documentazione che l'ENAC richiederà per la certificazione.

1.3 Programma di certificazione

1.3.1 L'ENAC, ricevuta la domanda, comunicherà alla ditta la data della sua prima visita durante la quale verrà fissato nel dettaglio il programma di certificazione.

1.3.2 In tale programma devono essere fissati i termini entro i quali la ditta s'impegna di completare il soddisfacimento dei requisiti richiesti per i vari settori di certificazione interessanti la propria attività, consentendo all'ENAC di poter conseguentemente preventivare i periodi dei propri accertamenti sulla rispondenza alle norme specifiche del regolamento tecnico.

1.4 Rilascio del certificato di Idoneità Tecnica

1.4.1 L'ENAC, allorché è stato realizzato il programma di certificazione, attuando con suo pieno soddisfacimento i relativi accertamenti, rilascia alla ditta il Certificato (o certificati) di Idoneità Tecnica richiesto.

1.5 Durata del certificato di Idoneità Tecnica

[1.5.1 Il certificato ha la validità, e può essere rinnovato a seguito domanda da parte dell'interessato e di esito favorevole di visite di controllo effettuate dall'ENAC, per un periodo di:

- (i) due anni, per i rilasci e rinnovi effettuati fino al 27 Settembre 2006; ovvero
- (ii) un anno, per i rilasci e rinnovi effettuati tra il 28 Settembre 2006 ed il 27 Settembre 2007.

152 Successivamente la suddetta approvazione non è più rinnovabile, ovvero, in circostanze eccezionali stabilite dall'ENAC, è rinnovabile con scadenza massima al 27 settembre 2008 se non] diversamente consentito da ENAC nell'ambito delle prerogative definite nel Regolamento della Commissione (CE) 2042/2003 come revisionato.

153 E' in facoltà dell'ENAC sospendere la validità del certificato o revocarlo quando, a suo giudizio, la ditta non assicuri la rispondenza ai requisiti normativi.

[1.5.4 L'abilitazione può essere estesa riconoscendo alla ditta che ne ha fatto domanda la possibilità di svolgere attività su ulteriori tipi di aeromobili, da riportare sulla abilitazione stessa, previo accertamento da parte dell'ENAC del possesso dei relativi requisiti del presente capitolo.]

1.6 Responsabilità delle ditte

1.6.1 La ditta che esegue un progetto di lavoro aeronautico è responsabile della rispondenza del progetto stesso alle norme di aeronavigabilità interessate.

1.6.2 La ditta che esegue un lavoro aeronautico è responsabile della rispondenza del lavoro al progetto approvato ed alle norme che disciplinano la specifica attività approvata della ditta stessa.

1.6.3 La ditta ha la responsabilità di assicurarsi che quanto disposto in 1.6.2 sia soddisfatto anche da parte di terzi che eventualmente eseguono lavori aeronautici per suo conto.

1.6.4 La ditta deve comunicare all'ENAC gli incidenti e gli inconvenienti che hanno o potrebbero avere impatto sulle condizioni di navigabilità. La comunicazione deve essere effettuata nelle forme e nei modi prescritti dall'ENAC e contenere tutte le pertinenti informazioni. La comunicazione deve essere effettuata appena possibile ed in ogni caso entro tre giorni dal verificarsi dell'evento.

[]

1.8 Classificazione delle ditte

1.8.1 Categorie

[1.8.1.1 Le ditte certificate in accordo all'emendamento 53 di questo Regolamento Tecnico, sono distinte in due categorie:

categoria manutenzione

categoria piccola manutenzione.

1.8.1.2 *(disponibile)*

1.8.1.3 Appartengono alla categoria manutenzione le ditte che effettuano manutenzioni in senso generale, e cioè manutenzioni propriamente dette, ivi comprese le piccole manutenzioni, revisioni, riparazioni e modifiche, od alcune di dette operazioni su aeromobili, parti o elementi di aeromobili.

[1.8.1.4 (disponibile)]

1.8.1.5 Appartengono alla categoria piccola manutenzione le ditte che effettuano piccole manutenzioni su aeromobili o parti di aeromobili.

1.8.2 Suddivisioni

[1.8.2.1 Le ditte della categoria manutenzione sono distinte nelle seguenti suddivisioni:]

Strutture, Impianti, Motori, Eliche, Rotori, Parti, Elementi.

1.8.2.2 Per le categorie manutenzione e piccola manutenzione sono previste inoltre le suddivisioni

Aeromobili e/o Parti

1.8.3 Gruppi

1.8.3.1 Le suddivisioni strutture e impianti comprendono i seguenti gruppi:

1.8.3.1.a Primo gruppo - appartengono a questo gruppo le ditte che effettuano lavori [di manutenzione di strutture o impianti di] velivoli di peso inferiore od uguale a 5.670 kg (*12.500 lb*);

1.8.3.1.b Secondo gruppo - appartengono a questo gruppo le ditte che effettuano lavori [di manutenzione di strutture o impianti di] velivoli di peso superiore a 5.670 kg (*12.500 lb*);

Nota: la certificazione nel secondo gruppo include quella del primo gruppo.

1.8.3.1.c Terzo gruppo - appartengono a questo gruppo le ditte che effettuano lavori [di manutenzione di strutture o impianti di] aerogiri di peso inferiore od uguale a 2.720 kg (*6.000 lb*);

1.8.3.1.d Quarto gruppo - appartengono a questo gruppo le ditte che effettuano lavori [di manutenzione di strutture o impianti di] aerogiri di peso superiore a 2.720 kg (*6.000 lb*);

Nota: la certificazione nel quarto gruppo include quella del terzo gruppo.

1.8.3.1.e Quinto gruppo - appartengono a questo gruppo le ditte che effettuano lavori [di manutenzione di strutture o impianti di] alianti;

1.8.3.1.f Sesto gruppo - appartengono a questo gruppo le ditte che effettuano lavori [di manutenzione di strutture o impianti di] altri aeromobili non compresi nei precedenti gruppi.

1.8.3.2 La suddivisione motori comprende i seguenti gruppi:

1.8.3.2a Primo gruppo - appartengono a questo gruppo le ditte che effettuano lavori [di manutenzione di motori alternativi;]

1.8.3.2b Secondo gruppo - appartengono a questo gruppo le ditte che effettuano lavori [di manutenzione di motori a turbina.]

1.8.3.3 Le suddivisioni eliche e rotor non comprendono gruppi ed appartengono ad esse le ditte che effettuano lavori di [manutenzione di eliche o rotor.]

1.8.3.4 Le suddivisioni parti ed elementi comprendono i seguenti gruppi:

1.8.3.4.a Primo gruppo - appartengono a questo gruppo le ditte che effettuano lavori [di manutenzione di parti o elementi] strutturali, quali: porte, finestrini, telai, paratie, ecc..

1.8.3.4.b Secondo gruppo - appartengono a questo gruppo le ditte che effettuano lavori [di manutenzione di parti o elementi basati] su principi meccanici, idraulici, pneumatici, quali: freni, pompe meccaniche, carburatori, carrelli, ammortizzatori, servocomandi, ecc..

1.8.3.4.c Terzo gruppo - appartengono a questo gruppo le ditte che effettuano lavori [di manutenzione di parti o elementi] funzionanti elettricamente, quali: dinamo, generatori, avviatori, motori elettrici, pompe elettriche, magneti, candele, regolatori di tensione, ecc..

1.8.3.4.d Quarto gruppo - appartengono a questo gruppo le ditte che effettuano lavori [di manutenzione di parti o elementi che] utilizzano tubi elettronici o transistori, quali: amplificatori, oscillatori, raddrizzatori, ecc..

1.8.3.4.e Quinto gruppo - appartengono a questo gruppo le ditte che effettuano lavori [di manutenzione di parti o elementi non] compresi nei precedenti gruppi.

1.835a Primo gruppo - appartengono a questo gruppo le ditte che effettuano lavori di manutenzione o piccola manutenzione di velivoli o parti di velivoli di peso inferiore od uguale a 5.670 kg (12.500 lb);

1.835b Secondo gruppo - appartengono a questo gruppo le ditte che effettuano lavori di manutenzione o piccola manutenzione di velivoli o parti di velivoli di peso superiore a 5.670 kg (12.500 lb);

Nota: La certificazione nel secondo gruppo include quella del primo gruppo.

1.835c Terzo gruppo - appartengono a questo gruppo le ditte che effettuano lavori di manutenzione o piccola manutenzione di aerogiri o parti di aerogiri di peso inferiore od uguale a 2.720 kg (6.000 lb);

1.835d Quarto gruppo - appartengono a questo gruppo le ditte che effettuano lavori di manutenzione o piccola manutenzione di aerogiri o parti di aerogiri di peso superiore a 2.720 kg (6.000 lb);

Nota: La certificazione nel quarto gruppo include quella del terzo gruppo.

1.835e Quinto gruppo - appartengono a questo gruppo le ditte che effettuano lavori di manutenzione o piccola manutenzione di alianti o parti di alianti;

1.835f Sesto gruppo - appartengono a questo gruppo le ditte che effettuano lavori di manutenzione o piccola manutenzione di altri aeromobili o di altre parti di aeromobili non compresi nei precedenti gruppi.

1.8.4 Abilitazioni

1.8.4.1 L'abilitazione, che costituisce un allegato al certificato, precisa la portata delle certificazioni di categoria, suddivisione e gruppo, riportate sul certificato stesso.

1.8.4.2 L'abilitazione indica l'idoneità tecnica della ditta titolare del certificato ad [effettuare quei lavori di manutenzione o] piccola manutenzione su quei tipi di aeromobili, parti od elementi di aeromobili che sono elencati sull'abilitazione stessa e per i quali la ditta dimostra di possedere i relativi requisiti del presente capitolo.

1.8.4.3 Le parti e gli elementi, le strutture, gli impianti, i motori, le eliche ed i rotorii degli aeromobili sono definiti e classificati in Terminologia normativa.

1.8.5 La classificazione delle ditte nei vari settori ed abilitazioni è riportata nella tabella riassuntiva che segue:

Categoria	Suddivisione	Gruppo	Abilitazione
[Manutenzione]	Strutture e/o Impianti	1° - Velivoli di peso ≤ 5.670 kg 2° - Velivoli di peso > 5.670 kg 3° - Aerogiri di peso ≤ 2.720 kg 4° - Aerogiri di peso > 2.720 kg 5° - Alianti 6° - Altri aeromobili	Per tipo di struttura e/o impianto di a/m
	Motori	1° - Alternativi 2° - A turbina	Per tipo di motore o impianto di motore
	Eliche		Per tipo di elica o impianto di elica
	Rotori		Per tipo di rotore o impianto di rotore
	Parti e/o Elementi	1° - Strutturali 2° - Meccanici 3° - Elettrici 4° - Elettronici 5° - Altri	Per tipo di parte e/o elemento di a/m
Manutenzione o Piccola Manutenzione	Aeromobili e/o Parti	1° - Velivoli di peso ≤ 5.670 kg 2° - Velivoli di peso > 5.670 kg 3° - Aerogiri di peso ≤ 2.720 kg 4° - Aerogiri di peso > 2.720 kg 5° - Alianti 6° - Altri aeromobili	Per tipo di a/m e/o parte di a/m

2. Norme generali sul controllo di ditta

2.1 Controllo dei lavori aeronautici

2.1.1 Il prodotto di ogni lavoro aeronautico e le relative modalità di esecuzione devono essere controllati, durante i relativi sviluppi, con mezzi e da persone riconosciuti idonei dall'ENAC e secondo procedure proposte dalla ditta e approvate.

2.1.2 I controlli di cui in 2.1.1 non possono essere effettuati dalla stessa persona che abbia eseguito il particolare lavoro o sia comunque responsabile della sua esecuzione, a meno che:

(a) il lavoro consista esclusivamente in operazioni di controllo e queste vengano direttamente effettuate da controllori; oppure

(b) si tratti di lavori definiti in liste approvate, ed eseguiti da una persona riconosciuta idonea come controllore.

2.1.3 I lavori effettuati su quei componenti degli impianti comandi di volo e motore ed impianti ad essi connessi, la cui avaria o malfunzionamento può gravemente compromettere la sicurezza di volo dell'aeromobile, devono essere sottoposti a due controlli distinti ed effettuati da due controllori diversi.

2.2 Organismo di controllo

2.2.1 Ogni ditta di cui in 1.8.1 che effettui lavori aeronautici deve disporre di un organismo responsabile del controllo di detti lavori. Tale organismo viene qui di seguito denominato organismo di controllo.

2.2.1.1 L'organismo di controllo deve essere approvato.

2.2.1.2 Il capo dell'organismo di controllo, di seguito denominato capo controllo, non deve essere alle dipendenze di chi ha la responsabilità della produzione del lavoro aeronautico da controllare.

2.2.1.3 Il personale di un organismo di controllo è costituito, nel caso più generale, da un capo del controllo, e da controllori autorizzati a firmare "dichiarazioni del controllo" nonché da controllori autorizzati a firmare la sola dichiarazione di controllo.

2.2.2 Il capo del controllo ed i controllori autorizzati a firmare dichiarazioni del controllo devono possedere rispettivamente:

[2.2.2.1 per i capi controllo delle ditte di manutenzione, i requisiti di cui al successivo paragrafo 2.2.13;

2.2.2.2 per i controllori delle ditte di manutenzione, i certificati di cui al successivo paragrafo 2.2.14.]

2.2.3 Disponibile.

224 I titolari dei certificati di cui in 2.2.2.2 sono denominati qui in seguito: controllori certificati.

225 I controllori autorizzati a firmare la sola dichiarazione di controllo devono possedere una dichiarazione di competenza rilasciata dal capo controllo.

225.1 Nel seguito, tali controllori sono denominati semplicemente: controllori.

226 Nel caso limite di piccole ditte l'organismo di controllo può essere costituito da una sola persona che, in tal caso, assumerà le responsabilità del capo controllo.

227 La ditta deve disporre di un controllore certificato per ogni settore di lavoro ed in tutti i casi nei quali sono richieste le dichiarazioni del controllo.

228 In ogni caso, l'organico dell'organismo di controllo è stabilito dalla ditta in rapporto al suo programma di attività, sentite le eventuali osservazioni dell'ENAC dopo la presentazione della domanda di certificazione della ditta.

229 La ditta deve tempestivamente informare l'ENAC di ogni variazione apportata all'organico dell'organismo di controllo dopo la propria certificazione. Quando tali variazioni riguardano il capo controllo o i controllori certificati, la comunicazione deve indicare i nominativi di detto personale; quando invece la variazione interessa i controllori, la comunicazione potrà dare solo le informazioni numeriche relative.

2210 Quando una ditta svolge attività di caratteristiche sostanzialmente diverse, deve richiedere l'approvazione di un organismo di controllo per ogni attività.

2211 Quando una ditta svolge le stesse attività in località diverse deve disporre di un adeguato numero di controllori certificati nelle varie località.

2212 I controllori certificati ed i controllori, non sono obbligati a svolgere solo

funzioni di controllo però, quando le svolgono, sono considerati dipendenti dal capo controllo.

2213 Il Capo controllo delle ditte di manutenzione, a far data dal 31 dicembre 2003, deve essere accettato dall'ENAC.

2213.1 Ai fini dell'accettazione, il capo controllo deve soddisfare i seguenti requisiti:

a) essere titolare di un Certificato di Idoneità Tecnica quale tecnico di aeromobile categoria Certifying Staff di cui al capitolo IV/41/B con le classificazioni pertinenti con le certificazioni possedute dall'impresa. Il capo controllo non deve necessariamente essere in possesso di tutte le abilitazioni richieste per le attività dell'impresa. In tale caso però la ditta deve disporre di controllori certificati autorizzati a rilasciare le dichiarazioni di manutenzione sui prodotti oggetto della propria attività.

b) avere la proposta di nomina di capo controllo da parte dell'impresa;

c) essere in possesso di diploma di scuola media superiore;

d) avere maturato un'esperienza quale controllore certificato o Certifying Staff per un periodo minimo di un anno. L'esperienza può essere ridotta nei casi il richiedente sia in possesso di diploma di laurea in ingegneria di ramo appropriato;

e) conoscere la lingua nella quale sono scritte le documentazioni tecniche;

f) conoscere le materie tecniche e normative attinenti al settore di pertinenza;

g) aver superato con esito favorevole un colloquio con l'ENAC atto a dimostrare l'idoneità dell'interessato a svolgere le mansioni di capo controllo.

2213.2 Il titolare di Certificato di Idoneità Tecnica quale tecnico di aeromobile categoria controllore suddivisione capo controllo delle ditte di manutenzione rilasciato prima del 31 dicembre 2003, può, sulla base dello stesso, ottenere il certificato di Idoneità Tecnica categoria Certifying Staff di cui al paragrafo 2.2.13.1a) ed essere accettato dall'ENAC quale Capo controllo dopo tale data.

22.133 I provvedimenti di accettazione del capo controllo possono essere sospesi o revocati qualora l'ENAC riscontri un'inosservanza giudicata grave delle norme che disciplinano l'attività dell'organismo di controllo o quando fatti concreti dimostrino la non persistente idoneità del titolare a svolgere le mansioni di capo controllo.

22.14 I controllori delle ditte di manutenzione devono essere in possesso di un Certificato di Idoneità Tecnica per tecnico di aeromobile categoria Controllori o categoria Certifying Staff di cui alla Parte 41 del presente Regolamento. In accordo alle previsioni del paragrafo IV/41/A (4) del presente Regolamento, i controllori certificati devono essere in possesso di Certificato di Idoneità Tecnica categoria Certifying Staff a far data dal 31 dicembre 2004, eccetto il personale addetto ai controlli non distruttivi per i quali la decorrenza per un tale certificato è stabilita al 31 dicembre 2003.

I controllori certificati titolari di Certificato di Idoneità Tecnica categoria controllore possono ottenere, sulla base dello stesso, un analogo certificato nella categoria Certifying Staff.

2.3 Compiti e responsabilità dell'organismo di controllo - del capo controllo - dei controllori certificati e dei controllori

23.1 L'organismo di controllo ha, nei riguardi dell'ENAC e per conto della ditta, la responsabilità di controllare che tutti i lavori aeronautici effettuati dalla ditta rispondano alle norme di produzione e di controllo della ditta.

23.2 Il capo controllo, i controllori certificati ed i controllori devono:

2.3.2.1 tenersi aggiornati sulle norme di produzione e di controllo riguardanti il settore di lavoro in cui operano;

2.3.2.2 conoscere il manuale del controllo e i relativi aggiornamenti;

2.3.2.3 conoscere le procedure di produzione e di controllo dei lavori da controllare;

[2.3.2.4 assicurarsi nella categoria: manutenzione, che le norme esecutive dei lavori siano chiare e dettagliate. In entrambi

i casi, devono essere precisate le qualifiche di ditta degli operatori che devono effettuare i singoli lavori;

2.3.2.5 assicurarsi nella categoria: manutenzione, che tra le operazioni di lavoro ed al termine di esse, siano opportunamente poste le operazioni di controllo e che queste risultino dalla scheda di lavorazione;]

2.3.2.6 assicurarsi che su tutti i documenti d'officina, le operazioni di controllo siano chiaramente dettagliate o riferite al manuale del controllo;

2.3.2.7 controllare che l'immagazzinamento, la conservazione ed il prelievo dei materiali, degli elementi e delle parti avvenga nel rispetto delle norme di immagazzinamento approvate e di cui al manuale del controllo;

2.3.2.8 assicurarsi della rispondenza delle marcature di lavorazione e processi;

2.3.2.9 provvedere alle marcature di controllo previste;

2.3.2.10 assicurarsi della perfetta esecuzione e tenuta delle registrazioni della ditta;

2.3.2.11 effettuare le registrazioni specifiche del controllo;

2.3.2.12 provvedere, nella categoria manutenzione, alle annotazioni sul quaderno del controllo;

2.3.2.13 provvedere alle comunicazioni del controllo.

23.3 In particolare i controllori devono:

2.3.3.1 osservare quanto prescritto nei precedenti punti da 2.3.2.1 a 2.3.2.13;

2.3.3.2 eseguire direttamente le operazioni di controllo loro assegnate dai controllori certificati o dal capo controllo e rilasciare le relative dichiarazioni di controllo;

2.3.3.3 chiedere l'intervento del controllore certificato da cui dipendono ogni qualvolta abbiano dubbi nel loro lavoro;

Quarto/42/B - Ditte

2.3.3.4 riferire immediatamente al controllore certificato dal quale dipendono ogni anomalia accertata chiedendo istruzioni specifiche per i provvedimenti da adottare anche se ad essi noti.

234 I controllori certificati:

2.3.4.1 devono osservare quanto prescritto nei punti da 2.3.2.1 a 2.3.2.13;

2.3.4.2 devono vigilare sull'operato dei controllori dipendenti dando ad essi le opportune istruzioni;

2.3.4.3 devono riferire al capo controllo gli inconvenienti riscontrati direttamente, o comunicati dai propri controllori o dei quali vengono comunque a conoscenza, chiedendo un provvedimento di rettifica inconveniente sul modulo previsto dal manuale del controllo;

2.3.4.4 sono autorizzati a rilasciare le dichiarazioni di controllo e di piccola manutenzione;

2.3.4.5 sono autorizzati a rilasciare le dichiarazioni di conformità e di manutenzione ed i certificati di approvazione, firmando "per il capo controllo" nel campo delle autorizzazioni rilasciate dal capo controllo.

2.3.4.6 i controllori certificati delle ditte di manutenzione in possesso di un Certificato di Idoneità Tecnica Categoria Certifying Staff di cui al capitolo IV/41/B, possono rilasciare, sulla base della autorizzazione rilasciata in accordo al successivo paragrafo 2.7, le dichiarazioni di manutenzione, di piccola manutenzione ed i certificati di approvazione delle parti dopo manutenzione di cui al paragrafo IV/40/C/2.4(b);

235 Il capo controllo:

2.3.5.1 deve osservare quanto prescritto nei punti da 2.3.2.1 a 2.3.2.13;

2.3.5.2 deve vigilare sull'operato di tutto il personale dipendente;

2.3.5.3 è autorizzato a rilasciare i certificati di approvazione per le parti di cui in Quarto/40/C/2.4(b) e 2.3(a)(2) od autorizzare, sotto la sua responsabilità, i suoi sostituti o determinati controllori certificati ad emettere per suo conto tali certificati;

2.3.5.4 è autorizzato a rilasciare le dichiarazioni di conformità e di

manutenzione od autorizzare, sotto la sua responsabilità, determinati controllori certificati ad emettere per suo conto tali dichiarazioni in campi ben delimitati;

2.3.5.5 deve nominare uno o più suoi sostituti;

2.3.5.6 è autorizzato ad emettere le dichiarazioni di competenza per i controllori e per gli operatori;

2.3.5.7 deve curare la raccolta delle dichiarazioni rilasciate dall'organismo di controllo;

2.3.5.8 deve curare la tenuta del quaderno del controllo, quando previsto;

2.3.5.9 deve assicurarsi della perfetta esecuzione e tenuta delle registrazioni della ditta ed in particolare la registrazione sul libretto dell'aeromobile, del motore e dell'elica delle Prescrizioni di Aeronavigabilità applicate e delle riparazioni maggiori effettuate;

2.3.5.10 deve mantenere i necessari contatti con l'ENAC per comunicargli:

2.3.5.10.a quanto da questi preventivamente richiesto in relazione al normale controllo del prestabilito programma di lavoro;

2.3.5.10.b le richieste di approvazione dei provvedimenti di rettifica inconveniente o le richieste di interventi dell'ENAC secondo le procedure previste dal manuale del controllo;

2.3.5.10.c le variazioni nell'organico del proprio personale;

2.3.5.10.d le richieste di rinnovo delle certificazioni, per i controllori certificati secondo il capitolo IV/41/C del presente Regolamento;

2.3.5.10.e l'assegnazione dei contrassegni di controllo e relative variazioni;

2.3.5.10.f il rilascio delle dichiarazioni di competenza a controllori ed operatori inoltrandogliene copia;

2.3.5.10.g il nominativo dei controllori certificati suoi sostituti e di quelli autorizzati a firmare le dichiarazioni di conformità e di manutenzione ed i certificati di approvazione.

2.3.6 A decorrere dal 31 dicembre 2003, fermo restando le previsioni di cui al precedente paragrafo 2.3.5, eccetto quanto previsto ai punti da 2.3.5.3 a 2.3.5.6 e 2.3.5.10.d, il capo controllo di una ditta di manutenzione:

(a) rilascia le dichiarazioni di manutenzione e di piccola manutenzione degli aeromobili ed i certificati di approvazione delle parti di cui in IV/40/C, nell'ambito delle abilitazioni riportate sul Certificato di Idoneità Tecnica categoria Certifying Staff di cui è titolare;

(b) emette le autorizzazioni ed i relativi termini di validità di cui al successivo paragrafo 2.7, per i tecnici di aeromobile in possesso del Certificato di Idoneità Tecnica categoria Certifying Staff, di cui al 2.3.4.6. del presente capitolo.

2.4 Il programma ed il manuale del controllo

2.4.1 Ogni ditta di cui in 1.8.1 che preveda di svolgere lavori aeronautici deve presentare all'ENAC il programma di controllo. Quando tale programma è stato approvato dall'ENAC esso deve essere sviluppato nel dettaglio dalla ditta per la redazione del manuale del controllo durante il periodo nel quale essa è in possesso dell'approvazione provvisoria del proprio organismo di controllo.

2.4.2 Nel manuale del controllo deve essere indicato chiaramente ed in dettaglio il sistema usato dall'organismo di controllo per garantire la rispondenza alle norme di produzione e di controllo dei lavori interessanti la propria attività nonché analoga rispondenza per quanto svolto per suo conto da terzi, quando questi non siano in possesso di un certificato di idoneità relativo allo specifico lavoro commesso. In ogni caso, il programma ed il manuale del controllo devono soddisfare almeno le pertinenti disposizioni procedurali dell'ENAC.

2.4.3 La materia oggetto del programma e del manuale del controllo è la seguente:

2.4.3.1 dipendenza, compiti, poteri e responsabilità dell'organismo di controllo;

2.4.3.2 organico del controllo:

2.4.3.2a nominativi, titolo ed esperienza del personale designato quale "capo del controllo", quale "controllore certificato" o quale "certifying staff" e quale "controllore";

2.4.3.2b per ciascuna delle persone di cui al punto precedente:

-il contrassegno distintivo,

-la sigla personale,

-la firma autografa,

-il settore di competenza;

2.4.3.3 metodi e procedure di controllo per:

-l'immagazzinamento e conservazione del materiale, degli elenchi e delle parti;

-lavori effettuati;

-attrezzature varie e strumenti di controllo e relativi intervalli e procedure di tarature;

2.4.3.4 contrassegni e marcature di lavorazione e processi;

2.4.3.5 registrazioni dei lavori e dei controlli;

2.4.3.6 registrazioni degli inconvenienti e procedure per i relativi provvedimenti;

2.4.3.7 dichiarazioni del controllo;

2.4.3.8 sistemi di raccolta ed aggiornamento delle documentazioni: disegni, manuali, modifiche, istruzioni, libretti, schede, registri, quaderni e certificazioni, ecc.;

2.4.3.9 serie dei facsimile dei moduli adoperati.

2.4.4 Il manuale del controllo sarà costituito da due parti. Nella prima parte la materia verrà trattata in maniera generale con l'applicazione ai vari tipi di lavoro. Nella seconda parte conterrà le istruzioni di controllo per i casi specifici dei particolari lavori. Essa sarà quindi costituita da diversi allegati che varieranno con il variare dei lavori pur rispondendo sempre ai principi generali della prima parte.

2.4.5 Qualora il programma di controllo sia già sufficientemente dettagliato e contenga anche le istruzioni per le singole operazioni di controllo interessanti le varie attività della ditta, potrà, a giudizio dell'ENAC essere approvato quale manuale del controllo.

2.4.6 Per le ditte che svolgono una attività ridotta è consentito in luogo del manuale un riferimento ad una o più documentazioni o pubblicazioni purché dal complesso dei riferimenti la materia del controllo per la particolare attività risulti coordinata, omogenea e completamente trattata. Anche in questo caso il complesso dei riferimenti sarà considerato come manuale del controllo della ditta.

2.4.7 L'ENAC esamina ed approva la prima parte del manuale e quindi di volta in volta gli allegati costituenti la seconda parte.

2.4.8 La ditta - e per essa il capo controllo - può chiedere di modificare in tutto od in parte il manuale. Ogni variante deve essere comunicata all'ENAC per l'approvazione.

2.4.9 La ditta deve fornire all'ENAC tre copie del manuale del controllo approvato.

2.4.10 L'ENAC ha facoltà di richiedere in ogni momento, per ragioni di aeronavigabilità, variazioni al contenuto del manuale del controllo approvato.

2.4.11 La ditta deve introdurre dette variazioni nei termini fissati dall'ENAC; comunque ha facoltà di avanzare in detti termini controproposte che a suo giudizio assicurino lo stesso livello di sicurezza.

2.5 Attestazioni dell'organismo di controllo

2.5.1 Gli attestati ufficiali rilasciati dall'organismo di controllo sono:

- Autorizzazione per tecnici di aeromobile categoria Certifying Staff;
- Dichiarazione di competenza;
- Dichiarazione di controllo;
- Dichiarazione di conformità;
- Certificato di approvazione di cui alla Parte 40 del presente Regolamento;
- Dichiarazione di manutenzione e di piccola manutenzione.

2.5.2 Il capo controllo è responsabile della raccolta completa di tutte le dichiarazioni.

2.5.3 La ditta può sottoporre all'approvazione dell'ENAC qualsiasi tipo di modulo o timbro per le dichiarazioni.

2.5.4 I moduli o timbri di tipo approvato per le dichiarazioni, devono essere riportati sul manuale del controllo. Quando alcuni

dati della dichiarazione risultano nella prima pagina di un quaderno che raccoglie le dichiarazioni di uno stesso tipo non occorre che siano ripetuti successivamente.

2.6 (Disponibile)

2.7 Autorizzazione per tecnici di aeromobile categoria Certifying Staff

2.7.1 Definizione

L'Autorizzazione è il documento con il quale una ditta certificata di manutenzione o piccola manutenzione autorizza un tecnico di aeromobile categoria Certifying Staff, a firmare le dichiarazioni per la delibera di aeromobili o parti di aeromobile dopo la manutenzione. Nell'Autorizzazione sono riportate le tipologie di intervento riconosciute all'interessato.

L'Autorizzazione viene emessa, per conto della ditta, dal capo controllo, dopo che siano state verificate le condizioni di cui al successivo paragrafo 2.7.2.

Tale Autorizzazione non è prevista per il personale Certifying Staff che ricopre anche il ruolo di capo controllo. Per detto personale permangono comunque i requisiti di cui al paragrafo 2.7.2 relativamente al Certificato di Idoneità Tecnica di Certifying Staff di cui è titolare.

2.7.2 Condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione

Ai fini dell'emissione dell'Autorizzazione, il capo controllo della ditta deve verificare che sussistano le seguenti condizioni:

- a) Certificato di Idoneità Tecnica categoria Certifying Staff in corso di validità, con le classificazioni pertinenti alle attività per le quali deve essere rilasciata l'Autorizzazione;
- b) esperienza sulle tipologie di intervento che si intende autorizzare, di almeno 6 mesi negli ultimi 24 mesi, ovvero addestramento teorico-pratico stabilito dalla ditta secondo criteri approvati dall'ENAC;
- c) conoscenza delle procedure di controllo utilizzate dalla ditta.

2.7.3 Validità e rinnovo dell'autorizzazione

2.7.3.1 La validità dell'autorizzazione è di 2 anni.

2.7.32 Il capo controllo provvede al rinnovo dell'Autorizzazione quando sussistono le seguenti condizioni:

- a) il titolare dell'autorizzazione sia aggiornato sulle conoscenze tecniche, procedurali e normative relative alla tipologia di intervento cui essa è riferita;
- b) il titolare dell'autorizzazione abbia svolto attività manutentiva ed esercitato i privilegi da essa previsti per almeno 6 mesi negli ultimi 24 mesi.

2.7.4 Decadimento della validità

L'Autorizzazione decade di validità nei seguenti casi:

- a) quando il titolare cessi di appartenere alla ditta;
- b) quando il Certificato di Idoneità Tecnica sia decaduto di validità secondo quanto previsto in IV/41/B del presente Regolamento Tecnico;
- c) limitatamente a specifiche abilitazioni e/o tipologie di intervento, quando queste non siano più contemplate nella certificazione della ditta.

2.8 Dichiarazione di competenza per controllori

2.8.1 Con la dichiarazione di competenza il capo controllo attesta la competenza specifica di un controllore. Tale dichiarazione deve:

- 2.8.1.1 avere una numerazione distintiva e progressiva;
- 2.8.1.2 recare la data e il luogo di emissione;
- 2.8.1.3 recare la data di scadenza di validità;
- 2.8.1.4 recare gli estremi del settore e delle abilitazioni di controllo autorizzato;
- 2.8.1.5 portare il nominativo ed il numero di certificazione della ditta, nominativo del candidato, nominativo del capo controllo, il suo contrassegno, il numero del suo certificato, e la sua firma.

2.8.2 La dichiarazione autorizza il titolare a svolgere le mansioni di controllore sotto la diretta responsabilità del capo controllo e come tale il titolare deve effettuare le marcature e registrazioni previste nello

svolgimento delle sue mansioni specifiche e rilasciare le dichiarazioni di controllo.

2.8.3 Il capo controllo può estendere il settore di controllo del titolare quando ne riconosca la competenza specifica. Tale estensione dovrà risultare sulla dichiarazione di competenza.

2.8.4 Il capo controllo, per rilevata incapacità del titolare, od in caso di inattività per un periodo superiore a sei mesi, deve sospendere la validità del documento nei settori relativi.

2.9 Dichiarazione di controllo

2.9.1 Con la dichiarazione di controllo il capo controllo, un controllore certificato od un controllore attestano il favorevole risultato della operazione di controllo effettuata per un lavoro aeronautico o per un materiale o parte o elemento di aeromobile.

2.9.2 Nella dichiarazione di controllo devono figurare:

- 2.9.2.1 l'oggetto della dichiarazione;
- 2.9.2.2 la data e il luogo di emissione;
- 2.9.2.3 contrassegno o firma di chi la rilascia.

2.9.3 Quando sull'oggetto della dichiarazione di controllo sussistono delle anomalie, tollerate o rettificate, nella dichiarazione stessa devono essere riportati gli estremi dei corrispondenti provvedimenti di approvazione.

2.9.4 Le dichiarazioni di controllo devono essere rilasciate nei seguenti casi:

2.9.4.1 *Magazzino* - Qualunque materiale o parte immagazzinata nel settore distribuzione deve essere munita durante tutto il periodo d'immagazzinamento di una dichiarazione di controllo anche se l'oggetto è pervenuto in ditta accompagnato dai documenti di approvazione di cui in IV/40/C in quanto, nel caso specifico il compito del controllore è quello di accertare che:

- 2.9.4.1.a l'oggetto sia pervenuto correttamente ed integralmente imballato;
- 2.9.4.1.b l'oggetto non sia nel frattempo decaduto di aeronavigabilità;
- 2.9.4.1.c l'oggetto sia opportunamente immagazzinato e conservato.

2.9.4.2 *Costruzioni* - I controllori certificati od i controllori rilasceranno le dichiarazioni di controllo:

2.9.4.2.a per ogni parte prodotta dalla ditta ed immagazzinata nella ditta stessa. Nel caso di parti minute basterà una dichiarazione per lotti singoli;

2.9.4.2.b per ogni parte prodotta dalla ditta e direttamente utilizzata senza essere immagazzinata;

2.9.4.2.c per ogni prodotto, al termine delle operazioni di controllo di propria competenza.

2.9.4.3 *Esercizio* - I controllori certificati o i controllori rilasceranno le dichiarazioni di controllo dopo:

2.9.4.3.a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;

2.9.4.3.b lavori di revisione, ordinaria e straordinaria;

2.9.4.3.c operazioni effettuate per eliminare un inconveniente. Quando l'inconveniente è stato rilevato dal personale di volo e pertanto è stato annotato sul quaderno tecnico di bordo, occorrerà annotare l'eliminazione dell'inconveniente anche su detto documento con chiaro riferimento alla annotazione riguardante l'inconveniente;

2.9.4.3.d controlli straordinari disposti dall'ENAC o stabiliti dal costruttore o dall'esercente.

2.10 *Dichiarazione di conformità*. Con la dichiarazione di conformità il capo controllo, o un controllore certificato suo sostituto, attesta che il prodotto, oggetto della dichiarazione, è conforme alle norme di produzione e di controllo dell'impresa.

2.11 *Dichiarazione di manutenzione e di piccola manutenzione*

2.11.1 Con la dichiarazione di manutenzione il capo controllo, un controllore certificato suo sostituto, od un tecnico di aeromobile categoria Certifying Staff, viste le varie dichiarazioni di controllo relative ai vari lavori programmati per un aeromobile e sue parti ed assicuratosi della loro rispondenza e completezza, attesta il favorevole risultato del complesso delle operazioni di controllo effettuate durante una operazione di manutenzione o

revisione, ordinaria o straordinaria, per lavori di entità superiore a quella di piccola manutenzione.

2.11.2 La dichiarazione di manutenzione o altra attestazione riconosciuta equivalente è richiesta dopo l'effettuazione di qualsiasi lavoro di manutenzione (esclusa la piccola manutenzione), revisione, riparazione, modifica e controllo straordinario dell'aeromobile o sue parti.

2.11.3 Con la dichiarazione di piccola manutenzione il capo controllo, un controllore certificato, od un tecnico di aeromobile categoria Certifying Staff, attesta il favorevole risultato del complesso delle operazioni di controllo effettuate durante una operazione di piccola manutenzione.

2.11.4 Nessun aeromobile deve intraprendere un volo dopo che sullo stesso siano stati effettuati lavori, se non è stata emessa la dichiarazione di manutenzione o di piccola manutenzione o altra attestazione riconosciuta equivalente.

2.11.5 Le dichiarazioni di manutenzione e di piccola manutenzione e le altre attestazioni riconosciute equivalenti devono essere riportate sul quaderno tecnico di bordo quando prescritto o sul libretto dell'aeromobile.

2.11.6 (Disponibile)

2.11.7 Quando il controllore interessato alla emissione delle dichiarazioni ravvisa nel caso specifico gli estremi per cui il volo debba svolgersi entro limiti più restrittivi di quelli fissati dal Certificato di Navigabilità porrà tale limitazione nella dichiarazione e ne informerà con il mezzo più rapido l'ENAC.

2.11.8 Quando il controllore interessato ritiene opportuna l'effettuazione di un dato lavoro prima del volo successivo a quello prossimo, ne indica tale esigenza nella dichiarazione.

2.12 *Quaderno del controllo*

2.12.1 Nel caso di ditta di manutenzione, l'organismo di controllo deve curare la tenuta di un quaderno del controllo, sul quale vanno annotate sinteticamente, da parte dei singoli controllori:

2.12.1.1 gli inconvenienti riscontrati durante l'attività giornaliera ed i provvedimenti attuati;

2.12.1.2 le modifiche, le riparazioni, le manutenzioni straordinarie e le revisioni straordinarie controllate.

2.12.2 Sono ammessi chiari riferimenti a relazioni o rapporti o schede od altri documenti facilmente reperibili e considerati allegati al quaderno. Sono considerati altresì allegati al quaderno i verbali di prove effettuate per controllo.

2.12.3 Vi potranno essere più quaderni del controllo presso ogni ditta e vi sarà comunque un quaderno del controllo per ogni località di lavoro della ditta.

2.12.4 Nel caso in cui vi siano più quaderni del controllo, le annotazioni riportate su quaderni giacenti in sedi diverse devono essere fatte in doppia copia, una delle quali deve essere inviata giornalmente al capo controllo che ne curerà la raccolta progressiva.

2.12.5 I quaderni del controllo devono essere conservati per 5 anni a cura del capo controllo e devono essere a disposizione dell'ENAC per consultazione.

2.13 Documentazioni di lavoro e registrazioni.

2.13.1 Ogni lavoro aeronautico deve essere accompagnato durante l'esecuzione da documentazioni dalle quali risultino, direttamente o a mezzo di appropriati riferimenti, la descrizione del lavoro e i tipi di lavorazione, nonché le sigle dei tecnici di aeromobile interessati alla esecuzione ed al controllo delle varie fasi di lavoro.

2.13.2 La ditta è tenuta a registrare, in modo accettabile dall'ENAC, i dettagli dei lavori eseguiti. Copia di tutte le registrazioni dovrà essere conservata per un periodo di almeno due anni.

2.14 Marcature

2.14.1 Le marcature con timbri, punzoni, mascherine e penna elettrica usate dalle ditte si dividono in due categorie:

2.14.1.1 marcature di lavorazione e processi;

2.14.1.2 marcature dei controllori.

2.14.2 La ditta deve inoltrare all'ENAC, per approvazione, il facsimile delle marcature che intende adottare.

2.14.2.1 Marcature di lavorazione e processi: le marcature di lavorazione e processi devono soddisfare ai requisiti vigenti di unificazione o ad un codice approvato o convalidato dall'ENAC.

2.14.2.2 Marcature dei controllori: le marcature dei controllori devono:

2.14.2.2.a avere un segno distintivo della ditta;

2.14.2.2.b avere un numero distintivo per ogni controllore.

2.14.3 L'ENAC constatata la rispondenza di facsimile a quanto sopra e verificato che non si confondano con quelli di altre ditte certificate, né con quelli propri o di altri enti di aeronavigabilità dei quali è comunque a conoscenza, li approva.

2.14.4 I contrassegni usati dalla ditta devono essere in buono stato di conservazione.

2.14.5 I contrassegni usati dalla ditta non possono essere variati nel disegno senza specifica autorizzazione dell'ENAC.

2.14.6 La ditta deve chiedere l'approvazione per l'emissione di nuovi tipi di contrassegni.

2.14.7 Quando un controllore cessa da tale attività, i suoi contrassegni devono essere consegnati al capo controllo il quale potrà assegnarli ad altro controllore non prima di un mese dalla consegna e dopo aver comunicato all'ENAC il nuovo nominativo del controllore associato al numero distintivo di detta serie di contrassegni.

2.14.8 Le stampigliature dei contrassegni approvati devono essere riportati sul manuale del controllo con a fianco note esplicative.

2.15 Apposizione delle marcature

2.15.1 Il controllo deve apporre le proprie marcature su: materiali, elementi, parti, attrezzature e apparecchiature, targhette, note di lavoro, registrazioni, dichiarazioni, quaderno tecnico di bordo, quaderno del controllo, comunicazioni all'ENAC, secondo quanto previsto nel programma e nel manuale del controllo ed in particolare:

Quarto/42/B - Ditte

2.15.1.1 sui materiali, dopo che sono stati controllati secondo le procedure approvate;

[2.15.1.2 (*disponibile*)]

2.15.1.3 dopo revisione o modifica o riparazione di parti;

2.15.1.4 sulle attrezzature ed apparecchiature, dopo il controllo di accettazione e sulle attrezzature ed apparecchiature stesse e sui relativi cartellini dopo ogni taratura periodica, revisione, modifica, o riparazione;

2.15.1.5 sulle note di lavoro, al termine di ogni controllo programmato o comunque effettuato;

2.15.1.6 sui documenti di registrazione dopo ogni controllo;

2.15.1.7 sulle dichiarazioni dell'organismo di controllo;

2.15.1.8 sul quaderno tecnico di bordo, per "presa visione" dopo le segnalazioni di inconvenienti rilevate dall'equipaggio e dopo la "dichiarazione di controllo" rilasciata dopo il controllo dei lavori effettuati per eliminare il ripetersi dell'inconveniente;

2.15.1.9 sul quaderno del controllo, dopo ogni "nota" apportata da ogni singolo controllore;

2.15.1.10 sulle comunicazioni all'ENAC. Dette comunicazioni devono essere disciplinate caso per caso a seconda della particolare attività e organizzazione di ditta.

2.16 *Attrezzature di controllo*

2.16.1 La ditta deve dotare l'officina di produzione e l'organismo di controllo delle idonee attrezzature di controllo, quali calibri, apparecchi di misura e di prova, necessari e sufficienti a ciascuno dei due organismi per lo svolgimento delle singole attività.

2.16.2 Tali attrezzature devono essere controllate e eventualmente ritarate per confronto con campioni, con periodicità adeguata ai singoli casi, allo scopo di garantire che i limiti delle tolleranze ammesse siano mantenuti.

2.16.3 Le operazioni di manutenzione, di taratura e di controllo e le periodicità relative devono risultare da apposite registrazioni.

2.16.4 Le attrezzature di controllo devono essere a disposizione dell'ENAC sia per le verifiche sulle stesse sia per essere utilizzate ai fini delle verifiche sulla produzione.

2.16.5 E' ammesso che la ditta usi come attrezzature di controllo di una data produzione, maschere, scali, attrezzi campione od altri dispositivi simili, impiegati normalmente per la produzione. In tal caso dette attrezzature devono essere controllate dall'organismo di controllo ed approvate dall'ENAC dopo verifica tendente ad accertare principalmente il loro grado di precisione.

2.16.6 Tali attrezzature devono successivamente subire periodiche tarature e controlli analogamente a quanto sopra prescritto per le attrezzature di controllo propriamente dette.

2.17 *Parti provenienti dall'esterno.* La ditta deve precisare all'ENAC la provenienza delle parti usate nella propria attività e provenienti dall'esterno. Dette parti devono essere accompagnate:

(a) da un certificato di approvazione rilasciato dall'ENAC, ovvero

(b) da una convalida o accettazione di un certificato di approvazione, o di un attestato equivalente, estero, ovvero

[(c) da un certificato di approvazione rilasciato da una impresa certificata dall'ENAC in categoria manutenzione o approvata in accordo col regolamento Parte 145.

2.18 *Lavori commissionati a terzi*

2.18.1 La ditta può commissionare a terzi lavori interessanti la propria attività; in tal caso deve darne preventiva comunicazione all'ENAC.

2.18.1.1 (*disponibile*)]

2.18.1.2 Se la ditta committente è una ditta di manutenzione, essa deve determinare la navigabilità dell'oggetto interessato, salvo che il subfornitore sia una ditta di manutenzione appropriatamente abilitata. Ai fini della determinazione della navigabilità di cui al precedente comma e limitatamente ai casi di esistenza di speciali situazioni di necessità riconosciuti dall'ENAC, la ditta di manutenzione deve provvedere, attenendosi a procedure e modalità approvate dall'ENAC, ad accertare che sussistano e siano mantenute nel tempo le necessarie condizioni di idoneità tecnica della ditta subfornitrice.

3. Personale addetto ai lavori ed ai controlli

3.1 La ditta deve disporre di personale qualitativamente idoneo e quantitativamente sufficiente per la esecuzione e controllo dei lavori programmati.

3.2 Il suddetto personale deve possedere tutti i requisiti di legge.

3.3 La ditta deve disporre di schedari nei quali siano riassunti tutti i requisiti posseduti dal proprio personale addetto ai lavori ed ai controlli. In particolare la scheda deve riportare per ciascun individuo:

- 331 età;
- 332 titolo di studio;
- 333 curriculum di lavoro;
- 334 corsi frequentati;
- 335 assegnazione attuale di lavoro;
- 336 estremi di eventuali Certificati di Idoneità Tecnica.

3.4 Il personale addetto ai processi speciali di saldatura e controlli non distruttivi deve essere in possesso del titolo di qualificazione, ovvero di certificazione rilasciata dall'ENAC, secondo quanto previsto nel capitolo IV/41/D del presente Regolamento.

Gli stessi criteri di qualificazione sono altresì applicabili al personale delle ditte subfornitrici.

3.5 Il capo del controllo ed i controllori che rilasciano dichiarazioni del controllo devono essere certificati.

3.6 Gli altri controllori che rilasciano la sola dichiarazione di controllo devono

essere in possesso di dichiarazioni di competenza rilasciata dal capo controllo.

3.7 La ditta deve addestrare il proprio personale per i compiti ad esso assegnati.

3.8 Il personale deve costantemente aggiornare i propri requisiti di competenza a quelli stabiliti dalle norme vigenti per le certificazioni dell'ENAC.

4. Ufficio tecnico

4.1 In ogni ditta vi devono essere uno o più uffici - denominati in genere uffici tecnici - che hanno nei riguardi dell'ENAC la responsabilità di garantire, a seconda dei casi, la rispondenza alle norme di aeronavigabilità delle documentazioni tecniche emesse dalla ditta, dai progetti propriamente detti sino alle note esecutive dei singoli lavori e controlli da eseguire.

4.2 La ditta deve indicare il nominativo del capo di ciascuno di detti uffici precisando il settore del quale egli è responsabile ai fini della rispondenza di aeronavigabilità.

4.3 Dichiarazione di rispondenza

4.3.1 Ogni disegno, rapporto di calcolo, rapporto di prova, e qualsiasi nota di lavoro aeronautico e relative procedure di esecuzione e controllo deve portare la firma della persona indicata dalla ditta come responsabile della rispondenza di aeronavigabilità. Con ciò, la ditta attesta all'ENAC la rispondenza alle norme vigenti interessate.

4.3.2 Il titolare responsabile di un ufficio tecnico deve chiedere l'approvazione dell'ENAC ogniqualvolta emetta:

4.3.2.1 nuovi progetti che intende realizzare, prevedendo di richiedere i relativi attestati di aeronavigabilità da parte dell'ENAC;

4.3.2.2 modifiche di progetto e di processi di lavorazione che comunque interessino l'aeronavigabilità.

4.3.3 L'approvazione dell'ENAC non è richiesta quando l'ufficio tecnico emetta nota di produzione e di controllo di lavori tradotte da documentazioni estere convalidate dall'ENAC. In tal caso sulle traduzioni deve essere esplicitamente dichiarato che il testo è conforme a quello originale.

5. Locali ed attrezzature di lavoro

5.1 Locali di lavoro

5.1.1 Requisiti generali

5.1.1.1 I locali di lavoro di una ditta devono possedere quei requisiti generali di ampiezza, areazione, illuminazione, riscaldamento, igiene, ecc. che la tecnica suggerisce per assicurare il migliore risultato del lavoro dal punto di vista dell'aeronevibilità e della sicurezza del personale interessato.

5.1.1.2 L'ampiezza dei locali deve essere in particolare proporzionata al tipo e mole di lavoro programmato ed alle dimensioni degli oggetti in lavorazione.

5.1.1.3 E' consentito effettuare all'aperto quei lavori la cui efficienza non possa essere in alcun modo menomata dalle condizioni ambientali della zona nelle quali i lavori stessi vengono eseguiti.

5.1.1.4 Le varie attività lavorative della ditta devono svolgersi in locali o zone di locali sistemate in modo che il loro contemporaneo svolgimento non danneggi in alcun modo la efficienza di un qualsiasi lavoro. Tale sistemazione deve essere tale da evitare, ad esempio, la vicinanza di:

5.1.1.4.a macchine per la lavorazione del legno a zone di montaggio;

5.1.1.4.b attrezzature di lavaggio ad altre zone di lavoro;

5.1.1.4.c lavorazioni di intelaggio a zone ove siano presenti oli o grassi;

5.1.1.4.d reparti di verniciatura a zone di montaggio;

5.1.1.4.e reparti di lavorazione del legno, di lavaggio e verniciatura a zone dove sono dislocate apparecchiature di prova.

5.1.1.5 Quanto sopra deve essere realizzato in modo tale che non sia praticamente possibile che particelle dei materiali in lavorazione o comunque estranei investano oggetti in corso di montaggio o macchine di prova.

5.1.2 Requisiti particolari

5.1.2.1 Le caratteristiche di condizionamento, d'illuminazione e di preservazione dalla polvere assumono esigenze diverse a seconda del tipo di lavoro che si sviluppa

nel dato ambiente o del macchinario o strumentazione ivi conservato, questo è ad es. il caso dei locali di montaggio o revisione di strumenti od apparati in genere, di quelli di intelaggio e verniciatura di reparti galvanici (specialmente di cromatura dura) nonché dei locali ed armadi di conservazione di strumenti o macchine di precisione di lavorazione o di controllo.

5.1.2.2 Nei locali di lavoro occorre provvedere protezioni e procedure particolari che siano atte ad evitare che elementi di date parti siano confuse con quelli di altre parti, che parti smontate od in montaggio possano essere danneggiate nei periodi di sosta dei lavori relativi, o che parti scartate vengano reimpiegate o che siano usate parti e materiali non adatti o non approvati.

5.1.2.3 Occorre disporre di appositi locali per l'immagazzinamento e conservazione a norma dei materiali degli elementi e delle parti di lavorazione od in corso di lavorazione.

5.2 Attrezzature di lavoro

5.2.1 Una ditta da certificare deve disporre delle attrezzature di lavoro necessarie per assicurare la produzione prevista nel rispetto dei relativi requisiti di aeronevibilità stabiliti dal regolamento tecnico.

5.2.2 La ditta deve seguire, sulle attrezzature di lavoro, procedure di controllo e manutenzione approvate e tenere un sistema di registrazioni approvate che garantisca l'efficienza di tutte le attrezzature di lavoro.

5.2.3 La ditta deve indicare chi è responsabile dell'efficienza delle attrezzature di lavoro.

6. Magazzino

6.1 Requisiti generali

6.1.1 La ditta deve disporre di un magazzino di attesa e di un magazzino di distribuzione.

6.1.2 Nel magazzino di attesa il controllo di ditta deve identificare il materiale o le parti ed accertare che il materiale o le parti, non siano stati danneggiati durante il trasporto o la sballatura e che la documentazione d'accompagnamento sia quella prescritta.

6.13 Nel magazzino di distribuzione devono essere ammessi solamente i materiali e le parti provenienti dal magazzino di attesa sempre che siano stati riscontrati conformi e indenni.

6.14 Un opportuno sistema di registrazioni e di codici approvati deve permettere in ogni istante di ricostruire la storia completa di ogni materiale, elemento, parte o gruppo di parti.

6.15 Il capo controllo è responsabile della conformità alle norme del magazzino di ditta.

6.2 Magazzino di attesa

6.21 Questo magazzino può considerarsi come magazzino di transito e di controllo di tutto il materiale prima della sua distribuzione per l'impiego.

6.22 Tutto il materiale deve essere immesso in detto magazzino e deve rimanervi finché gli appositi controllori non abbiano accertato:

6.2.2.1 l'identità del materiale, elemento o parte dell'aeromobile;

6.2.2.2 la rispondenza della documentazione di accompagnamento;

6.2.2.3 l'assenza di danni durante il trasporto e la sballatura;

6.2.2.4 lo stato di conservazione;

6.2.2.5 lo stato di aggiornamento.

6.23 A tutte le parti ricevute deve essere assegnato un opportuno numero di codice. Il codice potrà essere scelto a piacere dalla ditta; deve essere approvato dall'ENAC e deve comunque essere tale da permettere di ricostruire in ogni istante la storia completa della parte.

6.24 Nel magazzino di attesa deve essere tenuto (nella forma scelta dalla ditta ed approvato dall'ENAC) un "registro del materiale in arrivo" dal quale deve risultare per ogni parte i dati seguenti:

6.2.4.1 numero progressivo di ricezione;

6.2.4.2 numero della dichiarazione del controllo o del certificato di collaudo dell'ENAC;

6.2.4.3 data di ricezione;

6.2.4.4 provenienza del materiale;

6.2.4.5 sommaria descrizione delle parti;

6.2.4.6 numero di codice;

6.2.4.7 eventuali notizie particolari.

6.25 Ogni parte deve avere un suo numero di codice separato, però quando si tratta di piccole parti, quali ad es. bulloni, viti, ecc., il numero si può dare al contenitore nel quale sono contenute un certo numero di parti. Quando possibile, questo numero di codice deve essere stampigliato anche sul pezzo stesso.

6.26 Quando necessario, nel magazzino di attesa si deve procedere alla applicazione o al ripristino dei trattamenti di protezione necessari per la buona conservazione della parte durante la giacenza in attesa d'impiego.

6.27 Nel magazzino di attesa la parte deve essere esaminata da un controllore e per essa deve essere rilasciata una dichiarazione di controllo dalla quale deve risultare:

6.2.7.1 che la parte non ha subito danni nel trasporto e nella sballatura;

6.2.7.2 lo stato di aggiornamento e di conservazione della parte.

6.3 Magazzino di distribuzione

6.31 Le parti provenienti dal magazzino di attesa munite della dichiarazione di controllo di cui al paragrafo precedente devono essere immagazzinate nel magazzino di distribuzione.

6.32 Le parti da impiegare possono essere prelevate solo dal magazzino di distribuzione in quanto debbono essere considerate rispondenti alle norme di aeronavigabilità solo se munite della predetta dichiarazione di controllo.

6.33 Nel magazzino di distribuzione si deve tenere un opportuno sistema di scadenario approvato per tutti quei materiali e quelle parti per i quali è prescritto dai fabbricanti o dall'ENAC un periodo massimo di giacenza in magazzino (ad es. complessi a scadenza di tempo, vernici, mastici, ecc.), trascorso il quale i fabbricanti stessi non garantiscono l'efficienza del prodotto o l'ENAC non ritenga possibile la conservazione di tale efficienza.

Quarto/42/B - Ditte

6.3.4 Alle scadenze, detti materiali o parti devono essere ritirati dal magazzino di distribuzione o per essere scartati o per essere sottoposti a nuovi trattamenti protettivi o revisione e quindi essere riammessi nel magazzino di attesa e da questo con la normale procedura, a quello di distribuzione.

7. Documentazione tecnica

7.1 La ditta deve disporre della documentazione tecnica necessaria al perfetto svolgimento del lavoro programmato.

7.2 Nel caso specifico delle ditte della categoria manutenzione le documentazioni comprendono manuali di manutenzione, di

revisione, di riparazione e relative schede di lavoro ed intervalli approvati, le prescrizioni di aeronavigabilità, documentazioni tecniche di riferimento, disegni di modifiche, riparazioni speciali, ecc. interessanti gli oggetti di lavoro.

7.3 La ditta deve usare una procedura che garantisca l'aggiornamento della documentazione tecnica.

7.4 Una ditta certificata ed abilitata per un dato lavoro che non possieda la documentazione tecnica aggiornata non è autorizzata ad eseguire il lavoro specifico.

[7.5 (disponibile)]

CAPITOLO C

LABORATORI

1. Scopo. La presente norma stabilisce i requisiti che deve soddisfare un laboratorio per ottenere il Certificato di Idoneità Tecnica ad effettuare prove/esami su aeromobili, motori, eliche, parti, sistemi o materiali di impiego aeronautico. Inoltre indica le modalità per l'ottenimento di tale certificato e definisce i privilegi e le responsabilità del titolare di esso.

2. Domanda. Il laboratorio che intenda ottenere il Certificato di Idoneità Tecnica deve farne domanda all'ENAC specificando le suddivisioni per le quali si richiede l'idoneità. Dovrà essere acclusa una sintesi delle informazioni previste al paragrafo 5.3 del presente capitolo.

3. Rilascio del Certificato di Idoneità Tecnica. L'ENAC rilascia il Certificato di Idoneità Tecnica quando, effettuati i propri accertamenti, si ritiene soddisfatto della dimostrazione di rispondenza ai requisiti previsti nel presente capitolo.

4. Abilitazioni.

4.1 *Specifiche delle abilitazioni.* La specifica delle abilitazioni è emessa come parte del Certificato di Idoneità Tecnica. Essa identifica le suddivisioni e le tipologie di prova per le quali il laboratorio può esercitare i privilegi di cui al paragrafo 8 del presente capitolo.

4.2 *Suddivisioni.* Ai fini della certificazione di idoneità tecnica i laboratori sono classificati nelle seguenti suddivisioni:

4.2.1 Prove Chimiche e Fisiche

Rientrano in questa suddivisione tutte le prove mirate alla determinazione di caratteristiche chimiche, fisiche e chimico-fisiche.

4.2.2 Prove Tecnologiche

Rientrano in questa suddivisione le prove meccaniche e tecnologiche, ovvero mirate alla determinazione di caratteristiche riferibili a processi tecnologici o alla dimostrazione di rispondenza a requisiti di aeronavigabilità.

4.2.3 Prove Non Distruttive

Rientrano in questa suddivisione i controlli mirati alla verifica delle condizioni di parti e materiali mediante metodi non distruttivi.

5. Requisiti. Il laboratorio deve soddisfare i seguenti requisiti:

5.1 *Organizzazione e gestione.* Il laboratorio deve essere organizzato in forma documentata ed in modo che ciascun componente dell'organizzazione sia cosciente dell'estensione della sua area di responsabilità. Il laboratorio deve essere diretto da persona ritenuta qualificata e competente dall'ENAC, che garantisca l'esecuzione del lavoro nel rispetto dei requisiti del presente capitolo. Quando ritenuto necessario devono essere nominati uno o più sostituti.

5.2 *Sistema Qualità.* Il laboratorio deve attuare e mantenere un sistema qualità, appropriato al tipo, volume delle attività e dimensioni dell'organizzazione, che garantisca la corretta esecuzione delle prove. Detto sistema deve prevedere un riesame periodico per la verifica dell'adeguatezza e del rispetto delle procedure nonché dell'efficacia delle eventuali azioni correttive.

5.3 *Manuale dell'organizzazione.* Deve essere elaborato e tenuto aggiornato, nonché reso disponibile a tutto il personale interessato, un manuale che descriva:

- a) la struttura organizzativa;
- b) la distribuzione delle responsabilità;
- c) la lista delle prove per cui il laboratorio è autorizzato identificando la relativa specifica di prova;
- d) l'elenco del personale autorizzato all'emissione dei Certificati di Prova/Esame comprensivo della relativa firma autografa e delle eventuali limitazioni;
- e) l'elenco delle apparecchiature;
- f) la descrizione delle infrastrutture;
- g) le procedure adottate per operare nel rispetto dei requisiti definiti nel presente capitolo.

Copia del manuale dell'organizzazione e dei relativi aggiornamenti deve essere fornita all'ENAC.

54 Personale. Il numero e la competenza del personale devono essere adeguati in relazione al volume ed alla natura delle attività. Il personale che rilascia il Certificato Prova/Esame deve essere qualificato in accordo a procedure e standard accettabili per l'ENAC. Il personale che rilascia il certificato di prova relativo a prove non distruttive deve essere in possesso del Certificato di Idoneità Tecnica categoria Certifying Staff di cui ai capitoli IV/41/B e IV/41/D del presente Regolamento Tecnico.

Le prerogative ad esso associate sono esercitate sulla base di un'Autorizzazione rilasciata e rinnovata dal responsabile del laboratorio in accordo ai criteri di cui al IV/42/B.2.7 del presente Regolamento Tecnico.

Il personale già in possesso di un Certificato d'Idoneità Tecnica categoria Controllori, suddivisione Controlli non Distruttivi può continuare ad esercitare le prerogative della certificazione, ma deve possedere, a partire dal 31 dicembre 2003, il Certificato d'Idoneità Tecnica categoria Certifying Staff di cui sopra. Tale personale può, sulla base del Certificato d'Idoneità Tecnica categoria Controllori, ottenere l'analogo certificato categoria Certifying Staff.

5.5 Locali ed apparecchiature

5.5.1 Disponibilità. Il laboratorio deve essere fornito dei locali e delle apparecchiature necessarie per la corretta esecuzione dei propri compiti.

5.5.2 Locali ed ambiente. Le condizioni ambientali devono essere adeguate alle prove da effettuare e controllate secondo necessità.

5.5.3. Apparecchiature. Le apparecchiature e gli strumenti devono essere tarati e controllati periodicamente in modo da assicurare il grado di accuratezza richiesto per tutte le misure da effettuare. I dati relativi a tarature e controlli devono essere conservati a cura del laboratorio.

5.6 Procedure di lavoro

5.6.1 Metodi di prova e procedure. Il laboratorio deve utilizzare metodi e procedure approvate.

5.6.2 Rapporti di prova. Le attività svolte dal laboratorio devono essere oggetto di un rapporto che esponga con chiarezza ed esattezza i risultati delle prove e tutte le informazioni utili.

5.6.3 Manipolazione dei campioni e degli articoli sottoposti a prove. Devono essere stabilite procedure per il ricevimento, l'identificazione e la conservazione dei campioni, degli articoli di prova e dei materiali. Devono essere predisposte zone di segregazione per prevenire l'uso di materiale non idoneo.

Per i campioni esaminati devono essere definiti i periodi minimi di conservazione.

5.6.4 Subfornitura. E' consentito ricorrere a ditte terze per la preparazione dei campioni di prova, nel rispetto di procedure approvate.

5.7 Registrazioni. Deve essere attuato un sistema di registrazione delle attività che permetta di conservare le informazioni per un periodo minimo di due anni. Le informazioni registrate devono essere sufficienti per consentire la ripetizione della prova e la rintracciabilità delle persone incaricate delle diverse attività svolte. Per alcune informazioni può essere richiesto un periodo di archiviazione superiore.

6. Variazioni dell'organizzazione. Ogni modifica alla organizzazione del laboratorio significativa ai fini della rispondenza ai requisiti del presente capitolo deve essere approvata dall'ENAC.

7. Variazioni della Certificazione. La estensione della certificazione ad abilitazioni diverse da quelle per le quali il laboratorio risulta certificato deve essere richiesta all'ENAC tramite apposita domanda. La estensione del Certificato di Idoneità Tecnica viene concessa quando l'ENAC è soddisfatto della rispondenza da parte del richiedente ai requisiti applicabili del presente capitolo. Devono essere

comunicare all'ENAC le evenienze che determinano riduzioni delle abilitazioni possedute.

8. Privilegi. Il laboratorio che sia in possesso di un Certificato di Idoneità Tecnica può, nei limiti previsti dal certificato stesso, rilasciare il Certificato di Prova/Esame per aeromobili, motori, eliche, parti, sistemi o materiali che siano stati provati/esaminati in accordo a requisiti o specifiche pubblicate od accettate dall'ENAC.

8.1 Il Certificato di Prova/Esame dovrà contenere la seguente dichiarazione:

"Il sottoscritto dichiara che i campioni/parti/sistemi/materiali sopramenzionati sono stati provati/esaminati in accordo ai termini stabiliti dal cliente ed ai requisiti stabiliti dal Regolamento Tecnico dell'ENAC."

8.2 Il Certificato di Prova/Esame deve riportare direttamente o con riferimento a documentazione di supporto ogni annotazione utile per la comprensione dei risultati.

9. Responsabilità Il laboratorio in possesso del Certificato di Idoneità Tecnica rilasciato dall'ENAC deve:

(a) soddisfare in ogni momento i requisiti prescritti nel presente capitolo;

(b) comunicare all'ENAC ogni variazione relativa a personale, infrastrutture, apparecchiature, procedure afferenti le abilitazioni riconosciute;

(c) non divulgare a terzi i rapporti di prova relativi a prove condotte per conto dell'ENAC.

10. Accertamenti Il richiedente la certificazione di idoneità tecnica o il detentore di essa deve far sì che l'ENAC possa condurre tutti gli accertamenti, inclusi quelli presso eventuali subfornitori, ritenuti necessari al fine di acquisire elementi di giudizio sulla rispondenza ai requisiti del presente capitolo.

11. Validità del Certificato di Idoneità Tecnica

11.1 Il Certificato di Idoneità Tecnica ha la validità di un anno e può essere rinnovato a seguito domanda e di esito favorevole degli accertamenti eseguiti dall'ENAC.

11.2 L'ENAC si riserva di revocare, sospendere o modificare il certificato rilasciato quando, a suo giudizio, il laboratorio non assicuri la rispondenza ai requisiti regolamentari.

CAPITOLO E
ESERCENTI

1. (Annullato)

1.1(Annullato)

2. Certificazione degli esercenti

21 Per la gestione della navigabilità continua degli aeromobili, gli esercenti che [con detti aeromobili intendano svolgere attività di Lavoro Aereo devono:

(a) essere in possesso, o sottoscrivere un contratto con un'organizzazione in possesso, di un idoneo certificato di approvazione rilasciato in accordo al Regolamento della Commissione (CE) 2042/2003, Annesso I, Parte M, Capitolo G, come revisionato;]

oppure,

(b) fino al 27 Settembre 2008, se non diversamente consentito da ENAC nell'ambito delle prerogative definite nel Regolamento della Commissione (CE) 2042/2003 come revisionato e quanto riportato al successivo paragrafo 2.4, essere [in possesso di un Certificato di Idoneità Tecnica rilasciato dall'ENAC in accordo ai paragrafi 2.7 e seguenti del presente Capitolo.

22 L'organizzazione di cui al precedente paragrafo 2.1.(a) deve inoltre garantire, limitatamente agli aspetti tecnici, la rispondenza ai requisiti operativi applicabili con particolare riferimento agli aspetti identificati nei successivi paragrafi 4.2.1.5, 4.3, 4.6, 6.3, 6.5, 6.6;]

23 Per quanto non stabilito nel Regolamento della Commissione (CE) 2042/2003, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti compatibili con tale regolamento.

[2.4 Fermo restando quanto riportato precedentemente, non sono più:

(i) rilasciate nuove approvazioni in accordo al presente capitolo;

(ii) rinnovate, salvo quanto previsto al seguente punto 9.2, approvazioni in vigore rilasciate in accordo al presente capitolo.

25 Per la gestione della navigabilità continua degli aeromobili, impiegati in attività di lavoro aereo, che rientrano nell'Annesso II del Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo (CE) 1592/2002, i requisiti delle sezioni A e B della Parte M Capitolo G sono da intendersi nel seguente modo:

(1) Laddove nella Parte M ci si riferisce ad EASA in qualità di autorità competente per la specifica attività approvative o l'emissione della documentazione/approvazione, si intenderà ENAC;

(2) l'abilitazione tecnica dell'organizzazione titolare di certificato di approvazione secondo Parte M capitolo G nei riguardi di detti aeromobili è riconosciuta ed attestata secondo modalità definite da ENAC in appositi provvedimenti emessi dalla preposta struttura dirigenziale.

26 *Attività manutentive.* A partire dal 28 Settembre 2008, se non diversamente consentito da ENAC nell'ambito delle prerogative definite nel Regolamento della Commissione (CE) 2042/2003 come revisionato, le attività manutentive sugli aeromobili impiegati in attività di Lavoro aereo devono essere eseguite e deliberate da imprese, in possesso delle pertinenti certificazioni e/o approvazioni, in rispondenza al paragrafo M.A.201(i) del Regolamento della Commissione (CE) 2042/2003 Parte M.]

27 Le norme che seguono congiuntamente alle norme del Titolo Terzo si applicano quando pertinenti sia per il rilascio, il rinnovo e/o estensione dei Certificati di Idoneità Tecnica dei suddetti esercenti sia per la verifica della loro idoneità nel corso dell'esercizio stesso.

3. Significato e valore del certificato di Idoneità Tecnica

3.1 Il Certificato di Idoneità Tecnica rilasciato dall'ENAC attesta l'idoneità tecnica dell'esercente unicamente in quei settori per i quali l'ENAC stabilisce nel presente regolamento i requisiti ed effettua i relativi accertamenti.

3.2 Il Certificato di Idoneità Tecnica di esercente attesta cioè che l'ENAC ha condotto i necessari accertamenti per ritenere che:

3.2.1 i tipi di aeromobili e le relative prestazioni per le condizioni più critiche di carico;

3.2.2 gli equipaggiamenti dei singoli aeromobili;

[3.2.3 la configurazione dei singoli aeromobili;]

3.2.4 la consistenza numerica della flotta;

3.2.5 le parti di ricambio ed il relativo immagazzinaggio;

3.2.6 i metodi adottati per la determinazione del carico e del centraggio;

3.2.7 le potenze d'impiego programmate;

3.2.8 (Soppresso)

3.2.9 le documentazioni e registrazioni tecniche;

3.2.10 le procedure programmate per garantire lo stato di aeronavigabilità dell'aeromobile nell'impiego ed in particolare la manutenzione e le organizzazioni e personale interessati alla direzione, esecuzione e controllo;

3.2.11 i rifornimenti e relative procedure;

3.2.12 le infrastrutture interessanti la manutenzione;

3.2.13 nonché l'organizzazione stessa della società in merito a quanto sopra;

hanno, per le specifiche attività previste, caratteristiche soddisfacenti per un prevedibile sicuro esercizio nei limiti indicati dal certificato stesso.

4. Dati per la certificazione

4.1 Gli esercenti che intendono ottenere un Certificato di Idoneità Tecnica devono inoltrare domanda all'ENAC fornendo le informazioni tra quelle sotto elencate che possano comunque interessare quelle attività previste dagli esercenti stessi.

4.1.1 Dati dell'esercente: ragione sociale, indirizzo legale e schema dell'organizzazione e dell'organico del personale.

4.1.2 Attività che l'esercente intende svolgere.

4.2 Aeromobili - Parti di ricambio

4.2.1 L'esercente deve presentare all'ENAC la lista degli aeromobili che intende utilizzare, precisando per ciascuno:

4.2.1.1 tipo dell'aeromobile secondo la classificazione B degli aeromobili (Parte 10, Cap. C del presente regolamento);

4.2.1.2 dati del Certificato di Navigabilità;

4.2.1.3 utilizzazione prevista;

4.2.1.4 elenco e dislocazione dei tipi di equipaggiamenti trasportati a bordo, quando sono fissi o quando vengono imbarcati per particolari condizioni di impiego:

(a) per gli equipaggiamenti radio di comunicazione e navigazione installati a bordo devono essere precisati per ciascun tipo: campo di frequenza, frequenze d'impiego, alimentazione di emergenza e caratteristiche di antenna;

(b) per il Lavoro aereo devono essere descritti in dettaglio gli equipaggiamenti specifici che saranno utilizzati nel particolare lavoro programmato;

[(c) (disponibile).]

4.2.1.5 Consistenza e dislocazione delle parti di ricambio di aeromobile ed equipaggiamenti di ricambio nei vari scali. Indicare se viene utilizzato un magazzino di interscambio approvato.

4.3 *Scali*. Per gli scali terminali e di sosta dovranno essere indicati:

43.1 Aviorimesse e locali accessori:
-numero, dimensioni ed aliquota di superficie disponibile per il ricovero degli aeromobili;

- locali disponibili per l'officina;
- locali disponibili per il magazzino.

43.2 Equipaggiamenti per le assistenze e manovre al suolo degli aeromobili e loro parti.

44 (Soppresso)

45 Manutenzione dell'aeromobile, motori, accessori, ecc.

45.1 L'esercente deve precisare quali saranno le manutenzioni effettuate dalla propria organizzazione e quali quelle che saranno effettuate da terzi.

45.2 L'esercente deve indicare per i vari scali, quali delle seguenti operazioni di manutenzione saranno effettuate direttamente e quali da altre organizzazioni precisando le:

- manutenzioni di transito;
- piccole manutenzioni;
- manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- sostituzioni;
- riparazioni (indicare tipo ed entità);
- revisioni e modifiche.

45.3 L'esercente deve presentare le documentazioni usate come testi per le operazioni di manutenzione, riparazione e revisione ed una lista dei relativi intervalli proposti sia per ogni tipo di aeromobile che per le relative parti di aeromobile ed equipaggiamenti.

46 Rifornimento

46.1 L'esercente deve indicare per ogni scalo utilizzato nella propria attività:

- l'azienda petrolifera interessata al rifornimento;
- i mezzi usati per prevenire l'entrata di acqua nei serbatoi di combustibile dell'aeromobile.

46.2 L'esercente è tenuto a comunicare inoltre i mezzi e le procedure usati:

- per il controllo durante il rifornimento;

- per le registrazioni dei rifornimenti.

5. Programma di certificazione

5.1 L'ENAC, ricevuta la domanda dell'esercente, lo convoca per ascoltare una illustrazione verbale delle informazioni contenute od allegate alla domanda e per chiedere eventuali delucidazioni.

5.2 A seguito di tale colloquio l'ENAC o l'esercente possono eventualmente richiedere di completare i dati informativi.

5.3 L'ENAC comunica quindi all'esercente la data della sua prima visita durante la quale verrà fissato il programma di certificazione.

5.4 In tale programma vengono fissati i vari termini entro i quali l'esercente si impegna a completare il soddisfacimento dei requisiti richiesti per i vari settori di certificazione interessanti la propria attività consentendo all'ENAC di poter conseguentemente preventivare i periodi dei propri accertamenti sulla rispondenza alle norme specifiche del presente regolamento.

6. Requisiti di certificazione

Il materiale di volo, l'organizzazione dell'esercente ed il suo personale devono possedere i pertinenti requisiti stabiliti dal presente regolamento. Inoltre, sia per ottenere il Certificato di Idoneità Tecnica di esercente sia per mantenere detta idoneità durante l'esercizio, l'esercente deve soddisfare a quanto stabilito qui di seguito.

6.1 (Soppresso)

6.2 (Soppresso)

6.3 Aeromobili e parti

[6.3.1 Gli aeromobili devono essere tecnicamente idonei ed appropriatamente equipaggiati per i tipi di attività previste e per le condizioni di volo richieste, in accordo ai requisiti di cui alla Parte 30 del presente regolamento.]

6.3.1.1 Gli aeromobili che svolgono attività di lavoro aereo devono inoltre essere equipaggiati con apparecchiature di lavoro di tipo approvato.

6.3.2 Le parti di ricambio devono essere adeguate, in quantità e genere, alla consistenza e tipo della flotta nonché al tipo di attività svolta dall'esercente.

6.3.3 La quantità, il genere e la dislocazione delle parti di ricambio nelle zone di attività dell'esercente devono essere previsti e disciplinati in modo da assicurare la sicurezza dell'impiego previsto.

6.3.4 Per la conservazione delle parti di ricambio devono essere soddisfatte le norme di immagazzinaggio di cui al punto 6 del Cap. B della presente Parte.

64 (Soppresso)

65 *Rifornimento dell'aeromobile*

65.1 L'esercente deve indicare all'azienda petrolifera di rifornimento, i tipi e le quantità dei prodotti da rifornire nonché la loro ripartizione e dislocazione sull'aeromobile.

65.2 Il Certificato di Navigabilità dell'aeromobile decade di validità se l'aeromobile viene rifornito con prodotti petroliferi aventi caratteristiche non idonee o con procedure di rifornimento inadeguate, che possono comprometterne lo stato di aeronavigabilità.

66 *Carico e centraggio.* I metodi di calcolo del carico e centraggio devono essere approvati. E' facoltà dell'ENAC accertare se per ogni volo l'esercente rispetta le corrispondenti norme di caricamento e centraggio.

67 *Registrazioni - Comunicazioni dell'esercente.* L'esercente deve dimostrare all'ENAC la rispondenza delle procedure adottate per le comunicazioni e le registrazioni secondo quanto stabilito nei successivi paragrafi 10 e 11 del presente capitolo.

68 (Soppresso)

69 *Addestramento del personale.* L'esercente deve curare che tutto il personale addetto all'esercizio dell'aeromobile sia convenientemente

addestrato per i compiti singolarmente assegnati.

6.10 *Manutenzione*

6.10.1 Qualunque sia l'organizzazione interessata alle manutenzioni essa deve essere approvata e, quando necessario, certificata dall'ENAC per le specifiche manutenzioni.

6.10.2 La certificazione di ditta di manutenzione è richiesta quando l'esercente effettui manutenzioni superiori a "piccole manutenzioni", in tal caso l'esercente deve inoltrare domanda di certificazione di ditta di manutenzione secondo quanto disposto nel Capitolo B della Parte 42 del presente regolamento.

6.10.3 La stessa procedura deve essere seguita da altre ditte che effettuano le manutenzioni per conto dell'esercente tranne nei casi approvati di volta in volta dall'ENAC.

6.10.4 Quando l'esercente effettua solamente operazioni di piccola manutenzione la certificazione stessa di esercente gli riconosce l'idoneità tecnica a svolgere tali operazioni, anche per terzi, sui tipi di aeromobili per i quali ha conseguito la idoneità tecnica.

6.10.5 In tale ultimo caso l'esercente deve precisare lo schema della propria organizzazione per il soddisfacimento dei requisiti applicabili di cui al Capitolo B della Parte 42.

6.10.6 L'esercente deve dimostrare all'ENAC la rispondenza del programma di manutenzione per i singoli tipi di aeromobili e parti relative in rapporto al tipo d'impiego ed è tenuto a garantirne l'osservanza anche quando la manutenzione sia effettuata da terzi.

6.10.7 Le documentazioni tecniche per lo svolgimento delle manutenzioni e cioè sia le istruzioni per le manutenzioni, sostituzioni, riparazioni e revisioni che le procedure esecutive e di controllo, nonché i sistemi di registrazione devono essere approvati.

6.108 L'ENAC approva gli intervalli di manutenzione e revisione per i vari tipi di aeromobili e loro parti tenendo conto del grado di esperienza dell'esercente, sia generale che sullo specifico impiego di detto materiale di volo nonché dell'esperienza di manutenzione generale e specifica delle organizzazioni di manutenzione.

7. Abilitazione

L'abilitazione, che costituisce un allegato al certificato, precisa la portata della certificazione indicando l'idoneità tecnica dell'esercente titolare del certificato a svolgere la propria attività con i tipi di aeromobili elencati nella abilitazione stessa.

8. Rilascio del certificato di Idoneità Tecnica

L'ENAC, allorché è stato realizzato il programma di certificazione attuando con suo pieno soddisfacimento i relativi accertamenti, provvede a rilasciare all'esercente il Certificato di Idoneità Tecnica richiesto fissando le eventuali limitazioni che l'esercente è tenuto a rispettare pena la decadenza di validità del certificato stesso.

9. Durata del certificato di Idoneità Tecnica

[9.1 Il certificato ha validità, e può essere rinnovato a seguito di domanda da parte dell'interessato e di esito favorevole di visite di controllo effettuate dall'ENAC, per un periodo di:

- (i) due anni, per i rilasci e rinnovi effettuati fino al 27 Settembre 2006; ovvero
- (ii) un anno, per i rilasci e rinnovi effettuati tra il 28 Settembre 2006 ed il 27 Settembre 2007.

92 La suddetta approvazione non è più rinnovabile, ovvero, in circostanze eccezionali stabilite dall'ENAC, è rinnovabile con scadenza massima al 27 settembre 2008 se non diversamente]

consentito da ENAC nell'ambito delle prerogative definite nel Regolamento della Commissione (CE) 2042/2003 come revisionato.

93 Il certificato può essere modificato, sospeso o revocato se, a giudizio dell'ENAC, la flotta dell'esercente non è in condizioni di navigabilità o se l'esercente non dimostra la rispondenza ai requisiti regolamentari. Il certificato può essere altresì sospeso o revocato se non è consentito all'ENAC l'effettuazione degli accertamenti.

94 L'abilitazione può essere estesa abilitando l'esercente che ne ha fatto domanda a svolgere attività su ulteriori tipi di aeromobili, da riportare sulla abilitazione stessa, previo accertamento da parte dell'ENAC del possesso dei relativi requisiti del presente capitolo.

10. Domande e comunicazioni dell'esercente

L'esercente deve inoltrare all'ENAC:

le domande di certificazione interessanti la propria attività;

le domande di approvazione, per qualsiasi variante a dati, procedure, documentazioni già approvate;

le domande di approvazione di riparazioni o modifiche proposte dall'esercente stesso;

le domande di rinnovo od estensione delle certificazioni ottenute;

le domande di approvazione di varianti alle procedure di manutenzione e revisione delle parti di aeromobili;

comunicazioni dei nominativi e sedi [delle ditte che effettuano la manutenzione,] in senso generale, dei propri aeromobili, relative parti ed equipaggiamenti;

comunicazione delle ditte dalle quali approvvigiona i materiali aeronautici nonché delle aziende petrolifere utilizzate o che intende utilizzare per il rifornimento dei propri aeromobili;

comunicazioni relative a qualsiasi variazione, sia pure temporanea, della propria flotta;

comunicazione relativa a nuovi magazzini d'interscambio di altri esercenti che intende utilizzare;

comunicazioni sugli incidenti e sugli inconvenienti secondo quanto disposto nel Capitolo G della Parte 30 del presente regolamento;

comunicazione, nel caso di esercenti certificati per il trasporto pubblico, dell'attività mensile svolta precisando per ciascun aeromobile:

- tipo,
- marca,
- posizione e stato di efficienza,
- ore volate nel mese e dalla costruzione,
- voli effettuati nel mese e dalla costruzione;
- comunicazione, nel caso di esercenti servizi di linea certificati per il trasporto pubblico, dei disservizi giornalieri di linea per cause tecniche indicando per ciascun disservizio:
 - tipo dell'aeromobile,
 - marche dell'aeromobile,
 - numero della linea,
 - località dove il disservizio ha avuto luogo,
 - classificazione del disservizio in:
 - sospensione od interruzione del viaggio,
 - ritardo sull'orario di partenza,
 - rientro dalla pista o dopo l'inizio del decollo,
 - rientro dal volo,
 - diversione di destinazione;
 - breve descrizione del disservizio;
 - cause (quando la ricerca della causa richiede esami più approfonditi, il risultato di

tali accertamenti sarà comunicato appena noto);

- provvedimenti.

11. Registrazioni dell'esercente

11.1 L'esercente è tenuto ad effettuare e tenere aggiornate le seguenti registrazioni:

11.1.1 quantità, qualità, luogo ed azienda petrolifera di rifornimento dei combustibili, lubrificanti, ed altri prodotti speciali usati per il funzionamento dell'aeromobile. Tale registrazione va effettuata sul quaderno tecnico di bordo o su documentazione equivalente;

11.1.2 per ogni aeromobile e sua parte:

11.1.2.1 numero dei voli dalla costruzione e dall'ultima revisione;

11.1.2.2 tempo di volo o tempo di impiego, parziale e totale, dalla costruzione e dall'ultima revisione;

11.1.2.3 posizione della parte;

11.1.2.4 inconvenienti, ed incidenti nell'impiego ed in manutenzione;

11.1.2.5 manutenzioni effettuate;

11.1.2.6 revisioni effettuate;

11.1.2.7 prescrizioni di aeronavigabilità applicate;

11.1.2.8 modifiche non obbligatorie applicate precisando se indicate dal costruttore o da chi altro;

11.1.2.9 registrazioni interessanti il controllo.

11.2 Le registrazioni interessanti l'aeromobile, il motore e l'elica, devono essere effettuate sui relativi libretti o su schede emesse dall'esercente. Nel caso che l'esercente adotti tale seconda procedura, le schede devono essere di tipo approvato [dall'ENAC.]

Le registrazioni possono altresì essere effettuate mediante appositi programmi [informatici riconosciuti idonei dall'ENAC] che presentino caratteristiche di protezione e non alterabilità dei dati introdotti. In tal caso l'esercente dovrà archiviare le copie a stampa delle registrazioni e i relativi aggiornamenti periodici, firmati da personale autorizzato, a meno di quelle riguardanti l'attività di volo. Quando le registrazioni delle attività di volo sono effettuate su schede o su programmi

informatici, l'attività di volo totalizzata dovrà essere riportata nel libretto dell'aeromobile per periodi non superiori ad un mese.

113 Le registrazioni devono essere effettuate non appena sono avvenuti i fatti oggetto della registrazione. Nel caso particolare di operazioni di manutenzione in senso generale, le relative registrazioni devono essere completate prima che l'aeromobile o la parte di aeromobile siano ammessi all'impiego.